Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 185/10
di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:
"Introduzione del procedimento di voto elettronico - Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii.)"
relatore: F. D?AGOSTINO;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	8/8/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	9/8/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	11/09/2017
SEDE	
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 24/05/2018

Testo del Provvedimento

Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 185/10^ pag. 4

Relazione illustrativa, relazione tecnico-finanziaria, articolato, testo a fronte.

Normativa regionale

Regolamento interno del Consiglio regionale. - Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 pag. 8

Regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 3 L.R. 14-2-1996 n. 3 - Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale. pag. 52

Assenze

Normativa comparata

Regione Abruzzo - Delib.C.R. 12/10/2010, n. 56/2 (Artt. 129_136) pag. 53

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Regione Campania - Delib.C.R. 19/07/2012- (Artt. 73 – 77) pag. 56

Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania approvato nella seduta del 19 luglio 2012

Regione Emilia - Romagna - Reg. reg. 05/12/2007, n. 3 (Artt. 65, 78 – 85, 98) pag. 59

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna.

Regione Lazio - Delib.C.R. 04/07/2001, n. 62- (ARTT. 37 -44) pag. 63

Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato

Regione Liguria - Delib.C.R. 09/06/2006, n. 18 - (Artt. 44, 61-70) pag. 66

Regolamento interno del Consiglio regionale

Regione Lombardia - Delib.C.R. 09/06/2009, n. VIII/840 - (Artt. 58-59, 76-80, 94, 99) pag. 71

Regolamento generale del Consiglio regionale

Regione Marche - Delib.Ass.Legisl. 04/07/2017, n. 56 - (ARTT. 64-70) pag. 77

Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche.

Regione Piemonte - Delib.C.R. 24/07/2009, n. 269-33786 - (Artt. 72-81) pag. 80

Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte

Regione Puglia - Delib.C.R. 22/12/1988, n. 951- (ARTT. 34, 49 – 55) pag. 84

Regolamento interno del Consiglio regionale

Regione Toscana - Reg. reg. 24/02/2015, n. 27 - (Artt. 118 – 124) pag. 89
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale

Regione Veneto - Reg. reg. 14/04/2015, n. 1- (Artt. 29,65,86-89) pag. 92
Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

Regione Umbria - Delib.C.R. 8 maggio 2007, n. 141 - (Art.62) pag. 95
Regolamento interno del Consiglio regionale

N.ro 185/X 2^ COMM. CONSILIARE

08.08.17

Proposta di provvedimento amministrativo n.__/10^ di iniziativa del Consigliere Franco SERGIO recante: "Introduzione del procedimento di voto elettronico - Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm. e ii.)"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di modifica regolamentare mira a colmare da un lato il ritardo nell'adozione di strumenti più moderni ed efficienti di espressione del voto, stante la previsione del voto elettronico nei regolamenti della maggior parte dei Consigli regionali italiani, dall'altro ad aumentare ulteriormente la trasparenza dei lavori consiliari. Pertanto, la modifica parziale dell'articolo 102 del Regolamento interno del Consiglio regionale, è finalizzata ad introdurre, accanto al voto per alzata di mano e per appello nominale, la facoltà per il Presidente del Consiglio di far svolgere il voto mediante procedimento elettronico nei casi in cui è prevista la votazione con voto palese.

L'introduzione del voto elettronico, appunto, oltre a migliorare la funzionalità dei lavori del Consiglio regionale, servirà a rendere più trasparenti le operazioni di voto, evitando spiacevoli casi di incertezza sull'effettiva presenza in Aula di Consiglieri risultanti tra i votanti nei verbali delle sedute.

La proposta si compone di un unico articolo che modifica l'articolo 102, integrandone il comma 1 e sostituendone il comma 3. Quest'ultima sostituzione introduce la facoltà per il Presidente del Consiglio di far svolgere la votazione con il procedimento elettronico. Le modalità tecniche per l'uso del procedimento elettronico sono fissate da un apposito regolamento adottato dall'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi. Il sistema di voto elettronico registra l'elenco dei consiglieri presenti e di quelli votanti e i voti espressi. I dati sono utilizzati per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale).

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 33616 del 08.08.2017
Classificazione 02 11

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

PREMESSO CHE

- le disposizioni statutarie concernenti il Consiglio regionale sono integrate da una disciplina autoprodotta dal Consiglio stesso che confluiscono nel Regolamento interno di attuazione dello Statuto consiliare;
- il Regolamento interno non contiene una specifica norma finanziaria proprio in ragione della sua stessa natura giuridica.

CONSIDERATO CHE la disposizione regolamentare in esame necessita per essere concretamente attuata di ulteriori atti amministrativi e comunque preceduta da apposita variazione del bilancio del Consiglio regionale.

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene modifiche al Regolamento di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta.

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 102 del Regolamento interno)

1. *All'articolo 102 del Regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:*

   a) *alla fine del comma 1 dopo le parole:* "con voto palese" *sono aggiunte le seguenti parole:* "e si effettuano per alzata di mano e per appello nominale.";

   b) *il comma 3 è sostituito dal seguente:* "3. I sistemi di votazione di cui al comma 1 possono essere svolti, per decisione del Presidente del Consiglio, con il procedimento elettronico. Le modalità tecniche per l'uso del procedimento elettronico sono fissate da un apposito regolamento adottato dall'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi. Il sistema di voto elettronico registra l'elenco dei consiglieri presenti e di quelli votanti e i voti espressi. I dati sono utilizzati per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale).".

Reggio Calabria 8 agosto 2017

Il Consigliere regionale
Franco SERGIO

Regione Calabria Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5. Regolamento interno del Consiglio regionale.	**Regolamento per come modificato dalla proposta del Consigliere SERGIO**
(…)	(...)
Articolo 102 Votazioni.	Articolo 102 Votazioni.
1. Salvo quanto previsto dal comma successivo, tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.	1. Salvo quanto previsto dal comma successivo, tutte le votazioni hanno luogo con voto palese **e si effettuano per alzata di mano e per appello nominale.**
2. Si vota a scrutinio segreto per conferire o revocare incarichi e, comunque, sulle questioni concernenti persone. Sono altresì effettuate a scrutino segreto, sempre che ne venga fatta richiesta da dieci consiglieri, le votazioni sull'istituzione delle commissioni d'inchiesta e le deliberazioni che concernono le modificazioni al regolamento.	2. *Identico*
3. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano e per votazione nominale.	**3. I sistemi di votazione di cui al comma 1 possono essere svolti, per decisione del Presidente del Consiglio, con il procedimento elettronico. Le modalità tecniche per l'uso del procedimento elettronico sono fissate da un apposito regolamento adottato dall'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi. Il sistema di voto elettronico registra l'elenco dei consiglieri presenti e di quelli votanti e i voti espressi. I dati sono utilizzati per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale).**
4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne palline di diverso colore, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.	4. *Identico.*
(…)	(...)

Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005
Regolamento interno del Consiglio regionale.
(Testo coordinato con le modifiche di cui alle deliberazioni consiliari nn.: 92 dell'11 ottobre 2006, 126 del 5 aprile 2007, 186 del 29 novembre 2007, 262 del 29 maggio 2008, 385 del 23 ottobre 2009, 52 del 18 ottobre 2010, 75 del 31 gennaio 2011, 81 del 22 febbraio 2011 e 125 dell'1 agosto 2011, 135 del 19 settembre 2011, 256 del 26 novembre 2012, 419 del 7 ottobre 2014, 14 del 9 febbraio 2015, 47 del 25 settembre 2015, 63 del 10 novembre 2015, 181 del 31 marzo 2017, 259 del 30 ottobre 2017, 293 del 6 febbraio 2018)

CAPO I
Disposizioni Preliminari

Articolo 1
(Esercizio delle funzioni)

1. **I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle proprie funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti la carica all'atto della proclamazione; terminano il loro mandato all'atto di proclamazione del primo dei nuovi Consiglieri.**

Articolo 2
(Prima convocazione)

1. **La prima seduta del Consiglio regionale, all'apertura di ogni legislatura, si tiene non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.**
2. **Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma precedente, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.**
3. **Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della data della seduta.**

Articolo 3
(Prima seduta)

1. **La presidenza provvisoria del Consiglio, fino all'elezione del suo Presidente, è assunta dal Consigliere regionale più anziano di età tra i presenti.**
2. **I due Consiglieri regionali più giovani svolgono le funzioni di segretari.**

CAPO II
Del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

Articolo 4
(Costituzione dell'Ufficio di Presidenza)

1. **Nella sua prima seduta, il Consiglio procede, come primo suo atto, con votazioni separate e a scrutinio segreto, alla elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e dei due Segretari – Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, che insieme costituiscono l'Ufficio di Presidenza.**

Articolo 5
(Elezione del Presidente)

2. **Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.**

Articolo 6
(Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari – Questori)

1. **Dopo l'elezione del Presidente si procede, con votazioni separate, all'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari – Questori.**
2. **Ciascun Consigliere vota un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.**

Articolo 7
(Durata in carica dell'Ufficio di Presidenza)

1. **Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono insediati di diritto alla conclusione delle votazioni per eleggere i Consiglieri segretari; restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.**

Articolo 8
(Attribuzioni del Presidente)

1. **Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede, ne assicura la regolarità ed il buon funzionamento; dirige e modera la discussione, assicura l'ordine e l'osservanza del Regolamento; concede la facoltà di parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato; provvede al regolare andamento dei lavori del Consiglio; tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri regionali; convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo e la Giunta del Regolamento; sovrintende alle funzioni attribuite ai Segretari – Questori.**
2. **Il Presidente assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'amministrazione del Consiglio.**
3. **Il Presidente, per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dalla legge, è organo della Regione, emana decreti, rappresenta in giudizio il Consiglio regionale in tutte le controversie attinenti l'esercizio dell'autonomia *"organizzativa,"* contabile e funzionale dell'Assemblea nonché riferite ad atti monocratici a lui imputabili. *(Comma integrato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell'1 agosto 2011)***

Articolo 9
(Attribuzioni dei Vicepresidenti)

1. **I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Consiglio. Fra i due Vicepresidenti precede quello che ha riportato il maggior numero di voti e in caso di parità il più anziano di età.**

Articolo 10
(Attribuzioni dei Segretari – Questori)

1. **I Segretari Questori *collaborano con il Presidente e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento dei Vicepresidenti, nella direzione dei dibattiti e*, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli delle sedute segrete; ne danno lettura, tengono nota dei Consiglieri regionali che hanno chiesto la parola secondo l'ordine; fanno le chiamate, danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle singole votazioni; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro sia deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori; sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, ai servizi interni, alla gestione del bilancio del Consiglio e al mantenimento dell'ordine nell'aula e nella sede del Consiglio; verificano che nei resoconti integrali non vi siano alterazioni dei discorsi. *(Comma integrato dalla deliberazione consiliare n. 293 del 6 febbraio 2018)***

2. **In caso di impedimento dei Segretari – Questori, le relative funzioni sono svolte, per quella seduta, dal Consigliere regionale più giovane presente in aula.**

Articolo 11
(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. **L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni. In particolare:**

   a) **propone al Consiglio il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale e amministra i fondi assegnati per il funzionamento del Consiglio secondo le norme dello Statuto, delle leggi regionali e del Regolamento interno di contabilità;**

   b) **provvede all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività degli uffici del Consiglio e adotta i provvedimenti di propria competenza relativi al personale, nel rispetto dello Statuto, delle leggi e degli accordi contrattuali;**

   c) **provvede alle necessità dei Gruppi consiliari nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dalla legge;**

   d) **delibera il conferimento di incarichi e consulenze per gli organismi consiliari, sentiti i Presidenti delle Commissioni per quanto di competenza;**

   e) **delibera su tutte le questioni che ad esso siano deferite dal Presidente;**

   f) **esercita tutte le altre competenze assegnate dallo Statuto, dalle leggi, dalle deliberazioni del Consiglio e dal presente Regolamento.**

2. **L'Ufficio di Presidenza, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dalla legge, è organo della Regione.**

Articolo 12
(Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza)

1. **L'Ufficio di Presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.**

2. **L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, un dirigente del ruolo unico dei dirigenti del Consiglio per svolgere le funzioni di segretario e dirigere l'apposito settore della struttura burocratica del Consiglio.**

3. **I verbali delle sedute e gli atti dell'Ufficio di Presidenza sono sottoscritti dal Presidente e dal dirigente che svolge le funzioni di segretario.**

CAPO III
Dei Gruppi Consiliari e della Conferenza dei Presidenti

"Art. 13

(Costituzione dei Gruppi)

1. ***Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare all'Ufficio di Presidenza a quale Gruppo consiliare intendano appartenere.***
2. ***I Gruppi sono composti da almeno tre membri.***
3. ***I Gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste provinciali che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti.***
4. ***I Consiglieri regionali che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico Gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti composte da Consiglieri eletti nelle liste presenti alle elezioni regionali ovvero eletti in rappresentanza di un partito organizzato nel Paese, presente in uno dei due rami del Parlamento, che abbia partecipato con proprie liste di candidati, anche congiuntamente con altri, alle ultime elezioni regionali.***
5. ***Entro sette giorni dalla prima seduta il Presidente indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo i quali procedono alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vicepresidente e di un Segretario.***
6. ***Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del gruppo possono essere sottoposti a censura nei casi di cui al comma 1, lett. a) e b), dell'articolo 25-bis del presente Regolamento. In tal caso si osserva per quanto compatibile il procedimento di cui allo stesso articolo. La proposta di censura approvata dal Consiglio reca anche l'invito al gruppo di revocare il componente censurato, ovvero di riferire in Consiglio le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento di tale invito, fatta salva comunque in quest'ultima ipotesi l'applicazione al gruppo consiliare delle sanzioni previste dalla legge regionale". (Articolo sostituito dalla deliberazione consiliare n. 125 dell'1 agosto 2011)***

Articolo 14
(Funzionamento dei Gruppi consiliari)

1. **Ogni variazione relativa alla composizione dei singoli Gruppi deve essere tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio da parte del Consigliere regionale cui si riferisce la variazione stessa.**
2. **L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è chiamato a risolvere, con decisione definitiva, gli eventuali reclami circa la costituzione dei Gruppi.**
3. **L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale, all'assegnazione ai Gruppi consiliari, nonché alle componenti del Gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.**
4. **Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite tra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.**

Articolo 15
(Conferenza dei Presidenti di Gruppo)

1. **La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio, il quale la convoca allo scopo di esaminare il programma ed il calendario dei lavori del Consiglio, secondo le procedure del successivo articolo 38, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.**
2. **La Conferenza è convocata anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale o da uno o più Presidenti dei Gruppi che rappresentino almeno un decimo dei componenti il Consiglio.**
3. **Alle riunioni della Conferenza partecipano i Vicepresidenti del Consiglio e il Presidente della Giunta o un suo delegato.**
4. **Della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi fanno altresì parte, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle componenti del Gruppo misto, costituite ai sensi del precedente articolo 13, *"comma 4". (Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell'1 agosto 2011)***

CAPO IV
Delle Giunte

Articolo 16
(Giunta per il Regolamento)

1. **Il Presidente nella prima seduta successiva a quella della sua elezione, comunica al Consiglio i nomi dei Consiglieri regionali, designati, uno da ciascun Gruppo, per costituire la Giunta per il Regolamento del Consiglio.**
2. **La Giunta è presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio.**
3. **La Giunta per il Regolamento del Consiglio esprime il proprio parere sulle questioni relative alla interpretazione del Regolamento che siano ad essa deferite dal Presidente del Consiglio.**
4. ***(Comma abrogato dalla deliberazione consiliare n. 63 del 10 novembre 2015)***

Articolo 17
(Giunta delle elezioni)

1. **Il Presidente, nella prima riunione successiva alla sua elezione, comunica al Consiglio i nomi dei Consiglieri regionali, designati, uno da ciascun Gruppo, per costituire la Giunta delle elezioni, che è insediata entro i successivi sette giorni con l'elezione nel suo seno del Presidente.**

Articolo 18
(Esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri)

1. **Subito dopo l'elezione del suo Presidente, la Giunta delle elezioni, a cominciare dai propri membri, esamina le condizioni di eleggibilità dei singoli Consiglieri regionali.**
2. **Per i fini di cui al primo comma, i Consiglieri eletti devono sottoscrivere presso la segreteria del Consiglio, entro la data della prima seduta Consiliare, una dichiarazione dalla quale risulti che essi non versano nelle condizioni previste dalla legge elettorale come cause di ineleggibilità.**
3. **Qualora sussistano, per taluni Consiglieri regionali dei quali è stata proclamata l'elezione, condizioni di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni, sulla base degli elementi acquisiti, propone al Consiglio le conseguenti decisioni a norma di legge.**

4. **La Giunta presenta al Consiglio le proprie proposte entro quindici giorni dalla sua costituzione; trascorso inutilmente tale termine si intende proposta la convalida.**
5. **Il Consiglio adotta le sue decisioni a maggioranza assoluta entro i quindici giorni successivi; la relativa deliberazione, entro cinque giorni, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è notificata al Consigliere la cui elezione sia stata annullata.**

Articolo 19
(Esame delle condizioni di incompatibilità)

1. **Qualora sussistano, per taluni dei Consiglieri regionali, condizioni di incompatibilità, la Giunta delle elezioni chiede al Presidente del Consiglio di notificare la contestazione all'interessato, che avviene entro i successivi cinque giorni. Dalla data di notifica della contestazione decorre il termine di cui all'articolo 3, primo comma, lettera g, della legge di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.**
2. **Nel termine di cinque giorni dal ricevimento della contestazione, il Consigliere interessato può presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. Entro i dieci giorni successivi, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e l'incarico dichiarato con esso incompatibile. Il Presidente del Consiglio dispone che la deliberazione venga notificata all'interessato entro tre giorni.**
3. **Qualora il Consigliere regionale non provveda ad esercitare l'opzione richiesta entro il termine previsto dalla legge elettorale regionale, è dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere regionale a norma di legge.**
4. **Quando, successivamente alle elezioni un Consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, la questione viene immediatamente sottoposta dal Presidente del Consiglio alla Giunta delle elezioni, la quale, nel termine di cinque giorni, ove ritenga fondata la causa medesima, attiva le procedure di cui ai precedenti commi.**

Articolo 20
(Maggioranza necessaria e termini per le decisioni)

1. **Tutte le decisioni della Giunta sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.**
2. **Se la Giunta non provvede nel termine assegnatole, la questione è posta all'ordine del giorno del Consiglio nei quindici giorni successivi.**

"Art. 21

(Assessori esterni e Sottosegretari)

1. ***La Giunta delle elezioni accerta altresì le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli Assessori esterni e dei Sottosegretari di cui all'articolo 35, comma 4 e 10 dello Statuto. Salvo quanto previsto dai commi successivi, si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 19.***
2. ***Le conclusioni della Giunta delle elezioni riguardanti gli Assessori esterni ed i Sottosegretari, nel caso prevedano la proposta di dichiarare insussistenti i requisiti per ricoprire la carica, sono comunicate entro tre giorni al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore o Sottosegretario interessato, i quali possono presentare osservazioni entro cinque giorni dal ricevimento della proposta.***
3. ***Il Consiglio decide entro i successivi dieci giorni. L'eventuale deliberazione del Consiglio con la quale si dichiara che non sussistono per un Assessore***

esterno o Sottosegretario i requisiti richiesti dalla legge per ricoprire la carica, è trasmessa entro cinque giorni al Presidente della Giunta regionale, che assume le determinazioni di sua competenza*". *(Articolo sostituito dalla deliberazione consiliare n. 125 dell'1 agosto 2011)

CAPO V
Il Consigliere regionale

Articolo 22
(Divieto di mandato imperativo e insindacabilità)

1. **I Consiglieri regionali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.**

Articolo 23
(Diritto di iniziativa)

1. **Il Consigliere regionale ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Egli, inoltre, ha diritto di presentare interrogazioni e interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni secondo le modalità del presente Regolamento.**

Articolo 24
(Diritto di informazione e di accesso)

1. **Il Consigliere regionale ha diritto di informazione e di accesso a tutti gli atti della Regione e degli enti da essa dipendenti, secondo le norme di cui all'articolo 114.**

Articolo 25
(Nomine ed incarichi)

1. **Qualora disposizioni di legge o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere regionale, questi deve essere nominato o eletto dal Consiglio stesso in seduta pubblica, con voto segreto.**

"Articolo 25 bis
(Revoca di nomine ed incarichi)

1. ***Tutti gli incarichi e le nomine conferiti al consigliere regionale ai sensi dell'art. 25 sono revocabili nel caso in cui il consigliere:***

   a) ***abbia riportato una condanna penale confermata in appello per reati commessi nella qualità di pubblico amministratore o comunque per un delitto non colposo, purché, in quest'ultima ipotesi, la pena inflitta sia superiore a due anni di reclusione "ovvero sia stato rinviato a giudizio per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis C.P." (Comma integrato dalla deliberazione consiliare n. 126 del 5 aprile 2007);***

   b) ***abbia violato gravemente e reiteratamente i principi etici e di condotta individuati nel Codice calabrese del buon governo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 49 del 6 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, ponendo in essere una azione di gravità equivalente a quella di cui alla lett. a) ed arrecando grave pregiudizio al prestigio e al decoro dell'organo consiliare.***

2. ***Il procedimento di revoca è avviato su richiesta proveniente da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero d'ufficio dal Presidente del Consiglio regionale nel caso ne ravvisi la necessità.***
3. ***Il Presidente del Consiglio contesta gli addebiti per iscritto in immediata connessione di tempo rispetto al compimento dei fatti ovvero all'epoca in cui se ne sia avuta conoscenza. La contestazione deve contenere l'indicazione precisa dei fatti addebitati e la fissazione di un termine non inferiore a 5 giorni, entro il quale il consigliere interessato può esercitare il diritto di difesa mediante deposito di una memoria scritta ovvero chiedendo di essere sentito personalmente.***
4. ***Se ritiene infondata la richiesta di revoca, il Presidente archivia il procedimento, dandone pronta comunicazione in Consiglio; altrimenti, iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.***
5. ***Alla discussione sulla proposta di revoca possono prendere la parola per non più di dieci minuti, il consigliere interessato e un relatore per gruppo, anche per dichiarazione di voto. Gli altri consiglieri possono intervenire solo per dichiarare l'eventuale difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo consiliare di appartenenza. Al termine della discussione il Consiglio delibera sulla proposta di revoca, la quale è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.***
6. ***Ove la richiesta di revoca di cui al comma 1 riguardi il Presidente del Consiglio, i poteri attribuiti dalla presente norma al Presidente sono esercitati dal Vicepresidente vicario.***
7. ***Il procedimento di revoca deve concludersi entro trenta giorni decorrenti dalla contestazione degli addebiti." (Articolo aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 92 dell'11 ottobre 2006)***

Articolo 26
(Dimissioni e surroghe)

1. **Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Presidente del Consiglio e sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente.**
2. **Il Presidente, nella prima seduta utile, pone al primo punto dell'ordine del giorno la presa d'atto delle dimissioni sulla quale possono prendere la parola, per non più di cinque minuti, il Consigliere dimissionario e un relatore per gruppo per dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.**
3. **La votazione sulla presa d'atto delle dimissioni è effettuata per appello nominale e, nel caso venga approvata, ha effetto immediato.**
4. **Nel caso il Consiglio respinga le dimissioni ed il Consigliere le reiteri, si provvede alla presa d'atto, senza voto, nella prima seduta successiva.**
5. **Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presa d'atto, procede alla surroga del Consigliere dimissionario.**

Capo VI
Delle Commissioni

Articolo 27
(Costituzione delle Commissioni Permanenti)

1. **Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti.**

2. **Il Presidente del Consiglio assegna i Consiglieri alle Commissioni sulla base delle designazioni effettuate e nel rispetto delle proporzioni recate al comma 1 dell'articolo 29.**
3. **Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori in carica.**
4. **Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.**
5. **Ciascun Consigliere regionale può partecipare, con diritto di parola e di proposta e senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni permanenti.**

Articolo 28
(Competenza delle Commissioni permanenti)

1. ***"Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:***
   a. ***Prima Commissione - Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale;***
   b. ***Seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;***
   c. ***Terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative;***
   d. ***Quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente;***
   e. ***Quinta Commissione - Riforme. "***

(Articolo sostituito dalla deliberazione consiliare n. 63 del 10 novembre 2015)

"Articolo 28 bis
(Funzioni Commissione Riforme)

1. ***La Commissione permanente Riforme ha il compito di:***
   a. ***esaminare le proposte di legge di revisione dello Statuto regionale e le proposte di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale;***
   b. ***armonizzare la legislazione regionale con quella nazionale, elaborando proposte di revisione organica dello Statuto e del Regolamento interno."***

(Articolo aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 63 del 10 novembre 2015)

Articolo 29
(Composizione delle Commissioni permanenti)

1. ***"La composizione delle Commissioni permanenti deve garantire la presenza di tutti i gruppi consiliari, nel rispetto del criterio della proporzionalità fra maggioranza e minoranza, e, comunque, assicurando la rappresentanza di ciascuno gruppo in Commissione. Ove si renda necessario per il numero dei componenti del gruppo o per la sussistenza delle incompatibilità di cui all'articolo 27, comma 3, il gruppo può essere rappresentato con consiglieri appartenenti ad altro gruppo della stessa maggioranza o minoranza secondo***

il criterio dell'alternanza dei singoli gruppi*". *(Comma sostituito dalla deliberazione consiliare n. 14 del 9 febbraio 2015)

2. **Ogni Gruppo può sostituire i propri rappresentanti che facciano parte della Giunta in carica con altri appartenenti ad altra Commissione.**
3. **Ogni Gruppo può, per l'esame di un determinato oggetto, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione previo avviso scritto del Capogruppo al Presidente della Commissione.**
4. **Un Consigliere regionale che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo "*o della coalizione*" appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione scritta del Consigliere regionale interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione al quale deve pervenire all'inizio della seduta. Il Presidente ne dà notizia alla Commissione.**
5. **I Consiglieri regionali appartenenti allo stesso Gruppo possono chiedere alla Presidenza del Gruppo stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La Presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente del Consiglio il quale comunica alla Presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.**
6. **Ogni Consigliere regionale può intervenire, senza diritto al voto, a sedute di Commissioni diverse da quelle di cui fa parte.**
7. **Le Commissioni permanenti sono rinnovate con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data del rinnovo stesso. *(Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 259 del 30 ottobre 2017)***

"7 bis. Le Commissioni e i loro componenti permangono nelle funzioni fino all'avvenuto rinnovo, fermi restando i limiti temporali indicati al comma 7." (Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 259 del 30 ottobre 2017)

Articolo 30
(Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni)

1. ***Per ciascuna Commissione il Consiglio elegge l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario.***
2. ***Il Consiglio elegge gli Uffici di Presidenza delle Commissioni a scrutinio segreto procedendo, con due distinte votazioni per ciascuna Commissione, con le procedure recate nei successivi commi.***
3. ***Con la prima si eleggono, contestualmente e con unica preferenza, il Presidente e il Vicepresidente. Risulta eletto Presidente il primo per numero di voti ottenuti e Vicepresidente il secondo per numero di voti ottenuti.***
4. ***Con la seconda votazione si procede all'elezione del Consigliere Segretario. Risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.***

"4 bis. Dopo la prima elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari da parte del Consiglio regionale, il Presidente (espressione della maggioranza), il Vice Presidente (espressione della minoranza) e il Consigliere segretario (espressione della Maggioranza), vengono eletti a scrutinio segreto in seno alle rispettive Commissioni con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo." (Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 262 del 29 maggio 2008 ed interamente sostituito dalla deliberazione n. 385 del 23 ottobre 2009)

5. ***Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti vengono rinnovati con il rinnovo dell'intera Commissione.***

6. *L'Ufficio di Presidente della Commissione è incompatibile con quello di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.*

Articolo 31
(Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario)

1. *Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione, la convoca, fissandone l'ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l'Ufficio di Presidenza.*
2. *Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.*
3. *Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale, di cui dà lettura all'inizio della seduta successiva.*

Articolo 32
(Commissioni speciali)

1. *"Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con il voto dei due terzi dei componenti, può istituire Commissioni speciali per l'esame di particolari problemi o progetti di legge. Il Presidente del Consiglio regionale nomina i componenti, previa designazione dei Gruppi consiliari, nel rispetto del criterio di proporzionalità di cui al comma 1 dell'art. 29." (Comma sostituito dalla deliberazione consiliare n. 135 del 19 settembre 2011)*

2. *Alle Commissioni speciali si applicano le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo eventuali particolarità stabilite nella specifica deliberazione consiliare.*

Articolo 33
(Commissione contro "la ''ndrangheta" in Calabria)

1. *E' istituita la Commissione contro "la ''ndrangheta" in Calabria composta nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.*
2. *Alla Commissione contro "la ''ndrangheta" in Calabria si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.*
3. *Per quanto attiene alle competenze ed alle modalità di esercizio delle relative funzioni della Commissione contro "la ''ndrangheta" in Calabria è fatto rinvio agli articoli 3,4,5,6,7 e 8 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50. (Articolo modificato dalla deliberazione consiliare n. 81 del 22 febbraio 2011)*

"Art. 34
(Commissione speciale di vigilanza)

1. *E' istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.*
2. *Alla Commissione si applicano integralmente le disposizioni relative alle. Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma 3.*
3. *La Commissione:*

   a. *svolge specifiche attività di studio, dì istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;*

b. ***esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;***

c. ***verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali;***

d. ***ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale;***

e. ***può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della- Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. A tal fine, le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame alla Commissione che riferisce in merito alle Commissioni permanenti competenti per materia." (Articolo sostituito dalla deliberazione consiliare n. 256 del 26 novembre 2012)***

Articolo 35
(Commissioni d'inchiesta)

1. ***Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.***
2. ***Il Presidente delle Commissioni d'inchiesta è eletto dal Consiglio regionale tra i Consiglieri delle opposizioni con voto limitato ad un solo nome. Per l'elezione del Vicepresidente e del Segretario si procede con voto limitato ad un solo nome; risultano eletti Vicepresidente e Segretario i consiglieri regionali che hanno riportato il maggior numero di voti.***
3. ***Il Consiglio stabilisce il numero dei componenti rispettando la proporzione di cui al primo comma dell'articolo 29.***
4. ***In quanto compatibili, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.***

Articolo 36
(Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi)
(Articolo abrogato dalla deliberazione consiliare n. 135 del 19 settembre 2011)

Capo VII
Delle sedute del Consiglio

Articolo 37
(Convocazione)

1. ***Il Consiglio è convocato dal Presidente.***
2. ***Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre.***
3. ***Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, lo ritenga opportuno e,***

per oggetti determinati, entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza richiesta di convocazione straordinaria da parte del Presidente della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri regionali in carica.

4. ***La convocazione straordinaria non è ammessa nel periodo in cui il Consiglio è in sessione ordinaria, fatta salva la possibilità di inserire nell'ordine del giorno della prima seduta utile le questioni che si ritengono indifferibili, ai sensi dell'articolo 42.***
5. ***Nel caso di presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, il Presidente convoca il Consiglio non prima di tre giorni ed entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della mozione medesima. I medesimi termini sono rispettati nel caso in cui il Presidente della Giunta pone la questione di fiducia.***
6. ***In casi di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio può essere convocato dal Presidente anche telegraficamente, con preavviso di almeno ventiquattro ore.***

Articolo 38
(Organizzazione dei lavori)

1. ***Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. A tal fine il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari per deliberare il programma trimestrale dei lavori del Consiglio. La Giunta è informata dal Presidente del giorno e dell'ora della Conferenza per farvi assistere un proprio rappresentante, senza diritto di voto.***
2. ***Nella formulazione del programma la Conferenza deve tenere conto:***
   a) ***delle richieste di priorità avanzate ai sensi dell'articolo 68;***
   b) ***delle proposte di legge di iniziativa popolare, degli Enti locali e del Consiglio delle Autonomie locali, per le quali lo Statuto fissa termini perentori;***
   c) ***delle proposte di legge per le quali un quarto dei Consiglieri ha richiesto l'esame in Assemblea con precedenza su ogni altro argomento.***

3. Il programma è approvato dalla Conferenza con il consenso dei Presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti del Consiglio. Il programma approvato è stampato e distribuito e diviene impegnativo dopo la comunicazione al Consiglio ed ai Presidenti delle Commissioni.

4. La procedura prevista dai commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica al programma presentate dal Presidente di un Gruppo consiliare o su iniziativa del Presidente del Consiglio. In caso di mancato accordo sul programma si procede sulla base di un calendario di lavori mensile ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 39
(Calendario mensile)

1. ***Sulla base del programma stabilito ai sensi dell'articolo 38, ed anche in caso di mancato accordo su di esso, il Presidente, sentiti i Presidenti dei Gruppi, tenendo conto di quanto previsto al secondo comma del medesimo articolo 38, formula il calendario dei lavori mensile che comunica anticipatamente al Consiglio.***
2. ***In caso di dissenso sul calendario annunciato, il Consiglio decide sentito, per non più di cinque minuti, un oratore per Gruppo.***

3. *La procedura di cui ai commi precedenti si applica per la proposta e l'approvazione di eventuali modifiche al calendario dei lavori.*

Articolo 40
(Comunicazione dell'ordine del giorno)

1. *Il Presidente del Consiglio annuncia, prima di chiudere ciascuna seduta, l'ordine del giorno della seduta successiva, tenendo conto del programma di cui all'articolo 38 e del calendario di cui all'articolo 39.*
2. *Qualora il Consiglio sia stato convocato in casi di particolare necessità ed urgenza, l'ordine del giorno è comunicato ai Consiglieri regionali insieme all'avviso di convocazione.*

Articolo 41
(Inversione delle pratiche all'ordine del giorno)

1. *Se un Consigliere regionale formula proposta motivata di un diverso ordine per la trattazione delle pratiche all'ordine del giorno, il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, sentiti eventualmente un oratore a favore e due contrari, per non più di tre minuti ciascuno.*

Articolo 42
(Argomenti non iscritti all'ordine del giorno)

1. *Il Consiglio non può discutere né deliberare su questioni che non sono all'ordine del giorno, salvo che sia autorizzato da una deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti, su richiesta del Presidente della Giunta o di un quinto dei Consiglieri.*

Articolo 43
(Pubblicità delle sedute)

1. *Le sedute del Consiglio sono pubbliche.*

1 bis. *La pubblicità delle sedute è assicurata anche mediante trasmissione in diretta per mezzo degli strumenti multimediali a disposizione. (Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 47 del 25 settembre 2015)*

2. *Il Consiglio può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta su domanda del Presidente della Giunta o di un decimo dei suoi componenti.*

Articolo 44
(Processo verbale e resoconti delle sedute)

1. *Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.*
2. *La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.*
3. *Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di voto.*
4. *Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e dal Consigliere segretario subito dopo la sua approvazione. Il Consiglio può decidere che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.*

5. ***Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario ed il resoconto integrale.***

Articolo 45
(Comunicazioni)

1. ***Il Presidente, dopo l'approvazione del processo verbale, comunica al Consiglio:***
   a) ***le domande di congedo;***
   b) ***i messaggi pervenuti;***
   c) ***l'assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni permanenti;***
   d) ***le eventuali impugnazioni deliberate dalla Giunta regionale avverso le leggi e gli atti avente forza di legge dello Stato o di altre Regioni, e quelle del Governo avverso le leggi della Regione, nonché le decisioni della Corte Costituzionale in ordine alle stesse;***
   e) ***l'avvenuto deposito delle risposte della Giunta regionale alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta;***
   f) ***ogni altro argomento o documento che ritiene di interesse del Consiglio o previsto da leggi regionali;***
   g) ***le interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza, invitando il Consigliere segretario a darne lettura.***

Articolo 46
(Obbligo di presenza)

1. ***E' dovere dei Consiglieri regionali partecipare ai lavori dell'Assemblea.***
2. ***Nessun Consigliere regionale può astenersi dal presenziare alle sedute se non abbia ottenuto congedo.***
3. ***Il Consigliere regionale che sia impossibilitato a partecipare alle sedute deve darne motivata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.***
4. ***I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio datone in aula. In caso di opposizione, il Consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano.***
5. ***L'elenco dei Consiglieri regionali in congedo è esposto nell'aula.***
6. ***L'obbligo di presenza dei Consiglieri regionali si estende a tutti gli organismi consiliari di cui fanno parte. Le richieste di congedo, cui si applicano le procedure di cui ai commi precedenti, sono rivolte ai Presidenti degli stessi organismi.***

Articolo 47
(Facoltà di parlare)

1. ***Possono parlare di fronte al Consiglio i Consiglieri regionali, dopo aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.***
2. ***I Consiglieri regionali che intendono parlare in una discussione devono iscriversi presso la Presidenza.***
3. ***Il Presidente concede la parola nell'ordine di iscrizione, che può modificare per favorire il confronto delle tesi. I Consiglieri assenti dall'aula al momento in cui viene loro concessa la facoltà di parlare si ritengono rinunciatari.***
4. ***Il Presidente concede la parola ai componenti della Giunta ogni volta che lo richiedano al fine di dare delucidazioni e chiarimenti, salvo che dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione.***

5. ***Su proposta del Presidente, previa conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, il Consiglio può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, che prendano la parola in una seduta speciale eminenti personalità delle istituzioni, della politica, della cultura, italiane e straniere.***

CAPO VIII
Dell'ordine delle sedute

Articolo 48
(Disciplina delle sedute)

1. ***Se un Consigliere regionale pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente, eventualmente reiterando il richiamo per una seconda volta.***
2. ***Dopo il terzo richiamo formale all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può deliberare la esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.***
3. ***In casi particolarmente gravi, quando il Consigliere regionale provochi tumulti o disordini nell'aula o trascenda ad ingiurie, minacce o a vie di fatto, il Presidente può deliberare direttamente l'esclusione dall'Aula.***
4. ***Se il Consigliere regionale si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Segretari – Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.***
5. ***Nei casi più gravi, il Presidente può proporre all'Ufficio di Presidenza di deliberare la censura, la quale implica il divieto di partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un periodo da una a tre sedute.***
6. ***Il Consigliere richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola per non più di cinque minuti alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.***

Articolo 49
(Offese)

1. ***Quando nel corso di una discussione, un Consigliere regionale sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente di nominare un Comitato, composto da tre Consiglieri regionali, che giudichi la fondatezza delle accuse.***
2. ***Al Comitato può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni al Consiglio, il quale ne prende atto senza dibattito né votazioni.***

Articolo 50
(Tumulto in aula)

1. ***Qualora sorga tumulto in aula, e, nonostante il richiamo del Presidente il tumulto continui, il Presidente sospende la seduta, o, se lo ritiene opportuno, la toglie. In quest'ultimo caso, il Consiglio si intende convocato, senz'altro, per il giorno successivo non festivo, alla medesima ora di convocazione della seduta che è stata tolta, salvo diversa disposizione del Presidente, che deve essere comunicata prima che la seduta sia tolta.***

Articolo 51
(Poteri di polizia)

1. ***I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che impartisce gli ordini necessari, avvalendosi anche dei Segretari – Questori.***
2. ***La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.***
3. ***Il Presidente adotta tutte le misure opportune per prevenire disordini sia nell'aula che all'esterno della stessa.***

Articolo 52
(Ammissione del pubblico)

1. ***Nessuna persona estranea al Consiglio ed ai servizi relativi può introdursi nel settore dell'aula ove siedono i Consiglieri regionali.***
2. ***Il pubblico può assistere alle sedute, dopo averne ottenuto autorizzazione dal Presidente sulla base di un apposito disciplinare deliberato dall'Ufficio di Presidenza.***
3. ***Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono assistere ai lavori compostamente, in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione e da ogni altra manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento dei lavori.***
4. ***Non sono ammessi scambi di parola o altre comunicazioni tra i Consiglieri ed il pubblico.***
5. ***I commessi d'aula, su disposizione del Presidente, accompagnano fuori dall'aula chiunque abbia contravvenuto a quanto disposto nel terzo comma.***
6. ***Il Presidente, in caso di disordini, può ordinare che siano sgombrati uno o più settori riservati al pubblico.***

CAPO IX
Della discussione

Articolo 53
(Organizzazione della discussione)

1. ***I Consiglieri regionali che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza. Se un Consigliere regionale chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare. Nessuno può parlare se il Presidente, proposto il nome ed il cognome del richiedente, non ne abbia concessa la facoltà. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, rivolgendosi al Presidente.***
2. ***Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle richieste, salva l'opportunità di alternare, per quanto possibile, gli oratori di Gruppi diversi o quelli favorevoli ai contrari.***
3. ***E' consentito tra i Consiglieri regionali lo scambio di ordine di iscrizione, previa comunicazione al Presidente.***
4. ***Ciascun Consigliere regionale può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami all'ordine del giorno, al Regolamento.***
5. ***E' fatto obbligo al Presidente o ad altro membro della Giunta regionale di assistere sempre alle sedute del Consiglio nonché alle sedute delle Commissioni ogni qualvolta ne sia fatta espressa richiesta dal Presidente del Consiglio regionale o dai Presidenti di Commissione al Presidente della Giunta regionale.***
6. ***I membri della Giunta regionale ed il Presidente della Giunta hanno diritto di parola ogni volta che lo richiedano al fine di dare delucidazioni e chiarimenti.***

7. ***Nell'aula del Consiglio vi sono posti riservati al Presidente della Giunta e agli Assessori.***

Articolo 54
(Durata degli interventi)

1. ***Salvo quanto stabilito in singole norme del presente Regolamento, i Consiglieri sono tenuti ad attenersi ai limiti di tempo di seguito stabiliti:***

15 minuti - svolgimento di qualsiasi relazione;
10 minuti - illustrazione di mozioni e ordini del giorno, interventi nella discussione generale sui disegni di legge e sulle deliberazioni;
5 minuti - illustrazione e discussione degli emendamenti; qualsiasi replica;
3 minuti - qualsiasi intervento sulle interrogazioni e interpellanze; tutte le dichiarazioni di voto, con esclusione di quelle diversamente regolamentate con specifiche norme.

2. ***In casi eccezionali, il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può stabilire una maggiore durata degli interventi, comunque non superiore al doppio di quelle fissate nel comma precedente.***

Articolo 55
(Questioni pregiudiziali, sospensive e regolamentari)

1. ***La questione pregiudiziale, vale a dire la richiesta che di un dato argomento non si debba discutere, e la questione sospensiva, vale a dire la richiesta che la discussione debba essere rinviata al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da ogni singolo Consigliere regionale prima che la discussione sia iniziata. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da almeno tre Consiglieri.***

2. ***Entrambe le questioni hanno carattere incidentale. La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione che, comunque, non può proseguire prima che la questione sia stata respinta.***

3. ***Due soli Consiglieri regionali, compreso il proponente, possono parlare in favore e due contro per non oltre cinque minuti ciascuno.***

4. ***In caso di concorso tra più pregiudiziali, il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; in ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione e quindi a separate votazioni.***

5. ***La questione regolamentare ha la precedenza su ogni altra. Un solo Consigliere regionale può parlare a favore e uno contro per non oltre cinque minuti ciascuno. Il Consiglio, se chiamato a farlo, decide per alzata di mano.***

6. ***Se la questione regolamentare sorge nel corso della seduta di una Commissione questa, se la ritiene non manifestamente infondata, ne informa il Presidente del Consiglio, il quale decide in via esclusiva, sentita eventualmente la Giunta per il Regolamento.***

Articolo 56
(Fatto personale)

1. ***Costituisce fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ad opinioni contrarie a quelle espresse.***

2. ***In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che cosa consista il fatto personale. Il Presidente decide in merito; se il Consigliere insiste, decide il Consiglio senza discussione, per alzata di mano.***

CAPO X
Della forma di governo della Regione

Articolo 57
(Approvazione del programma di governo)

1. *Nella prima seduta dopo l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, dà comunicazione al Consiglio del Vicepresidente e degli Assessori da lui nominati e rende le dichiarazioni programmatiche per la legislatura.*
2. *I Consiglieri possono intervenire per non più di quindici minuti anche al fine di illustrare eventuali mozioni integrative al programma.*
3. *Concluso il dibattito, il Presidente della Giunta si esprime sulle mozioni integrative del programma e si procede alla votazione sulle medesime per alzata di mano.*
4. *Viene quindi posta in votazione, per appello nominale, l'approvazione del programma, eventualmente integrato dalle mozioni di cui al precedente comma.*
5. *Il Presidente del Consiglio investe immediatamente la Giunta delle elezioni nel caso vi siano tra gli Assessori persone estranee al Consiglio, per la verifica dei requisiti di eleggibilità e della insussistenza di condizioni di incompatibilità alla carica di Consigliere, per come previsto dall'articolo 35, comma 4, dello Statuto, secondo le procedure recate nel precedente articolo 21.*

"6. La verifica di cui al comma 5 viene attivata anche a seguito della comunicazione al Consiglio dei Sottosegretari nominati ai sensi dell'articolo 35, comma 10 dello Statuto". (Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 125 dell'1 agosto 2011)

Articolo 58
(Mozione di sfiducia)

1. *La mozione di sfiducia al Presidente della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio. In caso di presentazione della mozione, il Presidente del Consiglio sospende i lavori in corso e fissa la discussione non prima di tre giorni ed entro quindici giorni dalla sua presentazione.*

"1-bis. Se la mozione di sfiducia è motivata sulla circostanza che il Presidente della Giunta sarebbe incorso in una delle fattispecie previste dal comma 1, dell'art. 25-bis, del presente regolamento, il Presidente del Consiglio contesta gli addebiti per iscritto in immediata connessione di tempo rispetto al compimento dei fatti ovvero all'epoca in cui se ne sia avuta conoscenza. La contestazione deve contenere l'indicazione precisa dei fatti addebitati e la fissazione di un termine a difesa non inferiore a 5 giorni, entro il quale il Presidente della Giunta può esercitare il diritto di difesa mediante deposito di una memoria scritta ovvero chiedendo di essere sentito personalmente. I presentatori della mozione di sfiducia possono insistere nella richiesta di votazione sulla mozione di sfiducia anche qualora il Presidente del Consiglio ritenga che non vi siano elementi sufficienti per procedere." (Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 92 dell'11 ottobre 2006)

2. *Alla discussione sulla mozione di sfiducia possono prendere la parola il Presidente della Giunta e, per non più di quindici minuti ciascuno, un relatore per gruppo anche per la dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono .*
3. *Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la mozione di sfiducia. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se esprime voto favorevole la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.*

4. ***Nel caso venga approvata la mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio scioglie immediatamente la seduta congedando definitivamente i Consiglieri.***

Articolo 59
(Questione di fiducia)

1. ***Il Presidente della Giunta può porre, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera f), dello Statuto, la fiducia sulle questioni di cui all'articolo 37, comma 3 dello Statuto.***
2. ***Subito dopo la presentazione della questione di fiducia, il Presidente convoca il Consiglio ponendo all'ordine del giorno la sua discussione non prima di tre giorni ed entro quindici giorni dalla sua presentazione.***
3. ***Alla discussione sulla questione di fiducia possono prendere la parola il Presidente della Giunta e, per non più di quindici minuti, un relatore per gruppo anche per dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.***
4. ***Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la questione di fiducia che è votata per appello nominale e si intende respinta se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.***
5. ***Nel caso di esito positivo, il documento si intende approvato. Nel caso di voto negativo sulla questione di fiducia posta dal Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio scioglie immediatamente la seduta congedando definitivamente i Consiglieri.***

Articolo 60
(Dimissioni, incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente e morte del Presidente della Giunta)

1. ***Nel caso di dimissioni del Presidente della Giunta, il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione formale sulla quale ciascun Consigliere può prendere la parola per non più di cinque minuti. Terminata la discussione, il Presidente congeda definitivamente i Consiglieri.***
2. ***Il Consiglio regionale con apposita delibera accerta ovvero prende atto dei casi di incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta. A tal fine il Consiglio è convocato dal Presidente entro dieci giorni dall'acquisizione della notizia e al termine della votazione, ove il Consiglio abbia assunto la deliberazione suddetta, il Presidente congeda definitivamente i Consiglieri.***

Articolo 61
(Dimissioni dalla carica della maggioranza dei Consiglieri)

1. ***In caso di dimissioni contestuali dalla carica della maggioranza dei Consiglieri regionali, il Presidente, verifica l'autenticità e il numero richiesto, convoca il Consiglio entro dieci giorni per la comunicazione formale, dopo la quale congeda definitivamente i Consiglieri.***

Articolo 62
(Censura al singolo Assessore)

1. ***Le proposte di censura nei confronti di un Assessore sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Alla discussione possono prendere la parola, per non più di quindici minuti, il Presidente della Giunta, l'Assessore per il quale è proposta la censura e un relatore per gruppo anche per dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per***

dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.

2. ***Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la censura che si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Presidente del Consiglio trasmette la deliberazione al Presidente della Giunta, per le determinazioni che ritiene opportuno assumere, entro i successivi tre giorni.***

"3. Ove la proposta di censura si fondi sui fatti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 25-bis del presente Regolamento, si osserva per quanto compatibile il procedimento di cui allo stesso articolo. In tal caso, la proposta di censura approvata dal Consiglio reca anche l'invito al Presidente della Giunta di revocare l'assessore censurato, ovvero di riferire in Consiglio le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento di tale invito" (Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 92 dell'11 ottobre 2006)

CAPO XI
Dell'iniziativa delle leggi e dei regolamenti di competenza del Consiglio

Articolo 63
(Iniziativa legislativa e regolamentare)

1. ***L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali, la cui popolazione sia complessivamente superiore a diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie Locali.***
2. ***L'iniziativa delle leggi si esercita mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di proposte redatte in articoli, illustrate da una relazione descrittiva e, nel caso comportino spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria***
3. ***Nel caso di proposte presentate dalla Giunta regionale deve essere allegata la relativa delibera di Giunta.***
4. ***L'iniziativa dei regolamenti di competenza del Consiglio compete a ciascun Consigliere e alla Giunta regionale.***
5. ***L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi rientranti nell'autonomia contabile e funzionale dell'Assemblea compete all'Ufficio di Presidenza, sentita, ove previsto da specifiche norme regolamentari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.***
6. ***Le proposte, contrassegnate con un numero progressivo, sono distribuite ai Consiglieri regionali nel più breve tempo possibile.***

Articolo 64
(Ammissibilità delle proposte di legge)

1. ***Il Presidente del Consiglio con l'assegnazione di cui al successivo articolo 66 dichiara l'ammissibilità della proposta di legge.***
2. ***Il Presidente del Consiglio con decisione motivata dichiara inammissibili le proposte di legge ai sensi del primo comma dell'art. 63, nel caso in cui siano palesemente esorbitanti da ogni profilo di competenza regionale, ovvero manchino dell'articolato o della relazione descrittiva o, nel caso in cui comportino oneri a carico del bilancio della Regione, manchino della relazione tecnico finanziaria.***
3. ***Avverso la decisione del Presidente, il titolare della proposta può richiedere che il Consiglio regionale si pronunci sulla sua ammissibilità. Il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta, sentiti eventualmente due***

Consiglieri a favore, compreso il proponente, e due contrari per non più di tre minuti ciascuno.

Articolo 65
(Decadenza delle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo)

1. ***Le proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, eccetto quelle di iniziativa popolare che vengono assegnate, subito dopo la formazione degli organi consiliari, alle Commissioni competenti con decisione del Presidente del Consiglio.***

CAPO XII
Dell'esame nelle Commissioni permanenti

Articolo 66
(Assegnazione alle Commissioni)

1. ***Il Presidente riceve le proposte di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo e le assegna tempestivamente alle Commissioni, dandone comunicazione al Consiglio entro la prima seduta successiva alla presentazione.***
2. ***Ove il Presidente ravvisi che una proposta di legge, di regolamento, o una determinata questione possa interessare un'altra Commissione, può richiedere che quest'ultima rilasci un parere alla Commissione competente.***
3. ***Se una Commissione reputa che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente che decide in via definitiva, sentito eventualmente l'Ufficio di Presidenza. Allo stesso modo si procede quando una Commissione reputa che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza.***
4. ***Il Presidente invia alle Commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Consiglio riguardanti le materie di loro competenza.***
5. ***Le proposte di provvedimento amministrativo dell'Ufficio di Presidenza di cui al quinto comma dell'articolo 63 sono esaminate direttamente dall'Assemblea, previo inserimento nell'ordine del giorno della seduta.***

Articolo 67
(Termini)

1. ***Salvo che specifiche norme del presente Regolamento non dispongano diversamente, le Commissioni competenti esprimono le loro determinazioni all'Assemblea entro il termine di 45 giorni per le proposte di legge e di regolamento e di 30 giorni per le proposte di provvedimento amministrativo e per i pareri alla Giunta regionale.***
2. ***Il Presidente del Consiglio può assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni inferiore a quelli previsti dal comma precedente.***
3. ***Scaduti i termini fissati dai commi precedenti, la proposta di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, su richiesta del proponente o di un Capogruppo, viene iscritta all'ordine del giorno e discussa nel testo presentato. Il Consiglio regionale, su richiesta della stessa Commissione, può per una sola volta concedere una proroga di durata non superiore al termine ordinario.***

Articolo 68
(Termini per l'esame delle proposte prioritarie)

1. ***La Giunta regionale e la maggioranza consiliare possono chiedere, tramite il Presidente del Consiglio, la priorità su tre proposte al mese. Le opposizioni hanno la medesima facoltà per una proposta al mese.***
2. ***Le proposte sulle quali sia stata posta la priorità sono esaminate dalle Commissioni permanenti con la precedenza su ogni altra questione. Le Commissioni esprimono le loro conclusioni entro 30 giorni dalla trasmissione, decorso il quale la proposta è iscritta automaticamente all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Il Consiglio decide entro i trenta giorni successivi.***
3. ***Le richieste di priorità non possono riguardare la legge finanziaria, la legge di bilancio e di approvazione del rendiconto generale, nonché le leggi relative all'assetto ed alla utilizzazione del territorio.***
4. ***Nell'esame delle proposte di legge per le quali è richiesta la priorità, i termini per l'espressione di pareri obbligatori alle Commissioni ed al Consiglio di qualsiasi organismo sono ridotti della metà.***

Articolo 69
(Abbinamenti)

1. ***Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo identiche o vertenti su materia identica l'esame deve essere abbinato.***
2. ***L'abbinamento è sempre possibile fino a quando la relazione della Commissione non sia stata trasmessa al Presidente del Consiglio.***
3. ***Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.***

Articolo 70
(Programma e calendario dei lavori delle Commissioni)

1. ***Ciascuna Commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità al programma ed al calendario dei lavori del Consiglio adottati a norma degli articoli 38 e 39, nonché in relazione alle scadenze previste per l'espressione dei pareri alla Giunta regionale di cui all'articolo 87.***
2. ***Il programma ed il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono decisi dall'Ufficio di Presidenza, sentiti i rappresentanti dei Gruppi nella Commissione. Con analoga procedura ciascuna Commissione può stabilire modalità e tempi di esame di argomenti non compresi nel programma o nel calendario.***
3. ***Il Presidente del Consiglio può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni a inserire nell'ordine del giorno uno o più argomenti secondo i criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori del Consiglio. Il Presidente del Consiglio può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia al Consiglio.***

Articolo 71
(Pareri di altre Commissioni)

1. ***Fermo restando il potere del Presidente di cui all'articolo 66, la Commissione competente, previo assenso del Presidente del Consiglio, può chiedere il parere ad altra Commissione.***
2. ***La Commissione interpellata esprime il parere nel termine di quindici giorni nel caso in cui la richiesta sia formulata dal Presidente del Consiglio o di otto***

giorni, nel caso in cui la richiesta sia formulata dalla Commissione competente ai sensi del comma precedente.

3. ***Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere all'esame della proposta, prescindendo dal parere.***

Articolo 72
(Esame in Commissione delle proposte implicanti entrate o spese)

1. ***Tutte le proposte implicanti entrate o spese sono assegnate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico regionale.***
2. ***Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è sempre allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.***
3. ***Se la Commissione competente introduce in una proposta disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese deve trasmettere il testo alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 76.***

Articolo 73
(Proposte di iniziativa popolare, degli Enti locali e del Consiglio delle Autonomie locali)

1. ***La Commissione competente ricevute le proposte di iniziativa popolare, degli Enti locali e del Consiglio delle Autonomie locali ammette, rispettivamente, i primi tre sottoscrittori o una delegazione di cinque componenti dei Consigli comunali e provinciali proponenti, ovvero una delegazione di tre componenti del Consiglio delle Autonomie per illustrare le proposte stesse.***

Articolo 74
(Nomina del relatore)

1. ***Il Presidente della Commissione svolge le funzioni di relatore salvo che, sentito l'Ufficio di Presidenza, non incarichi un Consigliere della Commissione. L'incarico di relatore, per le proposte di iniziativa consiliare, può essere affidato al proponente ancorché questi non sia membro della Commissione.***

Articolo 75
(Svolgimento della discussione)

1. ***In Commissione sono inammissibili la questione pregiudiziale, quella sospensiva, l' ordine del giorno di non passaggio agli articoli, nonché ogni altra richiesta procedurale non espressamente consentita dal Regolamento, che impedisca alla Commissione di riferire all'Assemblea.***
2. ***La discussione è introdotta dal relatore che elabora, nel caso di abbinamenti, un testo unificato che viene distribuito, ove non si sia provveduto in precedenza, all'inizio della seduta.***
3. ***La discussione sulle linee generali dei progetti di legge consiste in interventi dei Consiglieri, secondo l'ordine di iscrizione.***

Articolo 76
(Esame e votazione degli articoli, degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi)

1. ***Conclusa la discussione generale, la Commissione passa all'esame dei singoli articoli, degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi.***

2. *Il Presidente stabilisce il termine entro il quale possono essere depositati emendamenti ed articoli aggiuntivi che non può superare di norma i due giorni precedenti la seduta della Commissione che esamina il provvedimento.*
3. *Il termine di cui al comma precedente non si applica nel caso si sia proposto un testo unificato. In tal caso gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere proposti entro il termine della chiusura della discussione generale.*
4. *L'esame procede mettendo in discussione ed in votazione prima gli eventuali subemendamenti e poi gli emendamenti e successivamente i singoli articoli. Prima di ogni singola votazione viene richiesto il parere del relatore e, se è presente, del rappresentante della Giunta.*

Articolo 77
(Effetti della richiesta di parere del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi)
(Articolo abrogato dalla deliberazione consiliare n. 135 del 19 settembre 2011)

Articolo 78
(Parere del Consiglio delle Autonomie locali)

1. *Nel corso dell'esame della proposta di legge, e comunque prima della votazione finale, la Commissione ha l'obbligo di prendere in esame l'eventuale parere del Consiglio delle Autonomie locali.*
2. *Nel caso sussista il parere negativo del Consiglio delle Autonomie e la Commissione decide di non tenerne conto, la relazione per l'Assemblea deve dare conto del parere del Consiglio delle Autonomie e delle ragioni che l'hanno indotta a non adeguarsi.*

Articolo 79
(Numero legale)

1. *Le deliberazioni delle Commissioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.*

Articolo 80
(Verifica del numero legale)

1. *Per verificare se la Commissione è in numero legale, ai fini dell'inizio dei lavori, il Presidente dispone l'appello. Se la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora. Successivamente, procede alla verifica del numero legale che si intenderà acquisito con la presenza di "almeno quattro Consiglieri". (Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell'1 agosto 2011)*
2. *La Presidenza, iniziati i lavori, non è obbligata a verificare se la Commissione sia o meno in numero legale se non quando stia per procedere ad una votazione.*

Articolo 81
(Approvazione delle deliberazioni)

1. *Le deliberazioni delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti.*
2. *Ai fini del comma precedente, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o che dichiarano di astenersi dal voto.*
3. *Prima che si dia inizio alla votazione, il capogruppo o un suo delegato, per ciascun Gruppo consiliare dichiara il voto del gruppo consiliare cui appartiene. I componenti della Commissione in ogni caso possono dichiarare di votare*

diversamente dal voto dichiarato dal capogruppo consiliare a cui appartengono.

4. ***Al termine delle dichiarazioni di voto, si procede alla votazione ed il segretario procede al computo dei voti dichiarati ai sensi del precedente comma, attribuendo a ciascuno di essi valore pari al numero dei componenti l'intero gruppo consiliare cui il voto stesso si riferisce, sottraendo il voto dell'eventuale Consigliere dissenziente.***
5. ***La deliberazione che forma oggetto della votazione è adottata quando i voti favorevoli così computati superano i voti contrari.***

Articolo 82
(Votazioni)

1. ***Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese, per alzata di mano.***
2. ***Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.***

Articolo 83
(Relatore al Consiglio)

1. ***Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, che può essere diverso dal Consigliere che ha svolto tale funzione in Commissione, per la discussione davanti all'Assemblea. I Gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza, anche se non membri della Commissione.***

Articolo 84
(Procedimento redigente)

1. ***Il Consiglio, subito dopo la comunicazione del Presidente di assegnazione della pratica alla Commissione competente, su richiesta della Giunta o di un Presidente di gruppo, può deliberare di assegnare a quest'ultima la funzione redigente. In questi casi la Commissione competente delibera sui singoli articoli e al Consiglio è riservata la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il Procedimento in sede redigente è escluso per le proposte di legge elencate nell'articolo 30, comma 3, dello Statuto "e per l'esame del disegno di legge regionale europea", nonché per le proposte di legge e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione generale e settoriale e l'assetto del territorio. (Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 181 del 31 marzo 2017)***
2. ***Alle sedute delle Commissioni investite della funzione redigente possono partecipare tutti i Consiglieri regionali con diritto di presentare emendamenti e di illustrarli, ferma restando la competenza dei Consiglieri della Commissione per l'espressione del voto sugli stessi. A tal fine, la convocazione della Commissione con funzioni redigenti è inviata a tutti i Consiglieri regionali.***
3. ***Nel procedimento redigente si osservano le medesime norme recate negli articoli precedenti per il procedimento referente.***

Articolo 85
(Pubblicità dei lavori delle Commissioni)

1. ***Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.***
2. ***La pubblicità di tutti i lavori delle Commissioni è assicurata mediante la pubblicazione dei resoconti sommari che danno conto solo degli interventi dei Consiglieri regionali e delle decisioni assunte, nonché mediante servizi telematici sul progredire dei lavori e sulle decisioni assunte. Il Presidente può disporre che venga pubblicato anche il resoconto integrale.***

3. In casi particolari, la Commissione può decidere, previa intesa con il Presidente del Consiglio, che i lavori siano seguiti anche all'esterno mediante riprese televisive a circuito chiuso.

Articolo 86
(Risoluzioni)

1. Ciascuna Commissione può votare negli affari di propria competenza per i quali non debba riferire al Consiglio, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti, che sono trasmessi dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio.

2. Si adottano in quanto applicabili le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni.

3. Alla fine della discussione la Giunta o il Presidente del Consiglio possono chiedere che non si proceda alla votazione su una proposta di risoluzione e che di questa sia investito il Consiglio.

Articolo 87
(Pareri alla Giunta regionale)

1. Qualora specifiche disposizioni legislative prevedano il parere di una Commissione consiliare su di un regolamento o provvedimento amministrativo della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio assegna la pratica alla Commissione competente, che la esamina nella prima seduta utile e comunque entro il termine di scadenza previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

2. Il parere può essere positivo, negativo o positivo subordinato a modifiche ed integrazioni.

3. Nel caso la Giunta accede alle richieste di modifiche ed integrazioni formulate dalla Commissione nell'esprimere un parere vincolante, la procedura si esaurisce con la relativa deliberazione di accoglimento della Giunta regionale.

4. I pareri sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio, che li comunica all'Assemblea nella prima seduta utile.

Articolo 88
(Attività conoscitiva e sindacato ispettivo)

1. In attuazione dell'articolo 31 dello Statuto, i Presidenti della Commissioni, previa decisione delle medesime nell'ambito delle proprie competenze:

a) concordano con il Presidente della Giunta e gli Assessori la data del loro intervento in Commissione, che tuttavia non può superare 15 giorni dalla richiesta, salvo che non sia urgente, nel qual caso il termine si riduce della metà;

b) richiedono direttamente al Presidente e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;

c) convocano, previa comunicazione al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio, i titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere;

d) chiedono al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio.

2. *Qualora una Commissione decida di svolgere una indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, dello Statuto, il Presidente della Commissione chiede l'intesa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, specificando le ragioni, i limiti e i tempi, nonché gli eventuali costi, dell'indagine. La Commissione non può procedere all'indagine se non ha acquisito l'intesa.*
3. *Ogni semestre, ciascuna Commissione relaziona al Consiglio sullo svolgimento di attività conoscitiva e di sindacato ispettivo.*

CAPO XIII
Dell'esame in Consiglio

Articolo 89
(Disciplina della discussione)

1. *La discussione in Consiglio dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.*
2. *La discussione sulle linee generali dei progetti di legge consiste in interventi, nell'ordine, del relatore e, se esistente, del relatore di minoranza, del Presidente o di un membro della Giunta, e dei Consiglieri iscritti a parlare.*
3. *Esauriti gli interventi dei Consiglieri, il relatore e, se esistente, il relatore di minoranza ed il Presidente o un membro della Giunta possono replicare.*
4. *Per la discussione sui testi non legislativi sottoposti all'esame e alla deliberazione del Consiglio si applicano in quanto possibile le norme relative all'esame dei progetti di legge, assumendo in luogo degli articoli, i capi, i paragrafi o i punti in cui è ordinato il testo in esame come riferimento per gli emendamenti e le votazioni.*

Articolo 90
(Esame del parere del Consiglio delle Autonomie locali)

1. *Nel corso della discussione generale viene esaminato l'eventuale parere del Consiglio delle Autonomie locali e le conclusioni cui al riguardo è pervenuta la Commissione competente.*
2. *Qualora il Consiglio delle Autonomie locali esprima parere contrario o favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione competente non si adegui, sulle corrispondenti parti del progetto il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta.*
3. *Nel caso in cui la Commissione competente si adegui al parere espresso dal Consiglio delle Autonomie, e il Consiglio regionale voglia discostarsene, questo delibera sulle corrispondenti parti a maggioranza assoluta.*

Articolo 91
(Ordini del Giorno)

1. *Prima della discussione generale, durante o subito dopo la chiusura della stessa, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della legge.*
2. *Gli ordini dei giorno sono illustrati dai proponenti nel termine massimo di dieci minuti e sono votati, anche per parti separate, prima del passaggio alla discussione degli articoli.*
3. *Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di dieci minuti, ordini del giorno che servono di istruzione alla Giunta in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati e alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.*

4. ***Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tal caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito per tre minuti uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio, questo decide senza discussione per alzata di mano.***

Articolo 92
(Discussione degli articoli)

1. ***Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso.***
2. ***Conclusa la discussione di un articolo nel suo complesso, si passa alla discussione degli emendamenti ad esso relativi. Hanno diritto ad intervenire per primi i presentatori di emendamenti nell'ordine stabilito nel terzo comma dell'articolo 94.***
3. ***Rispetto ad uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale e sospensiva.***
4. ***Ciascun consigliere può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti salvo che nel corso della discussione siano presentati emendamenti ai suoi emendamenti.***

Articolo 93
(Presentazione degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti)

1. ***Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati in Assemblea, almeno 24 ore prima della seduta fissata per l'esame della proposta di legge.***
2. ***I nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti debbono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta fissata per l'esame della proposta di legge.***
3. ***Qualora gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, debbono essere corredati da una relazione tecnico finanziaria che illustra chiaramente la copertura della maggiore spesa o della minore entrata. Ove manchi o è carente la relazione tecnico-finanziaria il Presidente dichiara inammissibile la proposta. Se i proponenti insistono, sull'ammissibilità decide l'Assemblea per alzata di mano, senza discussione.***
4. ***Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, articoli aggiuntivi o emendamenti che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti del tutto estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il consigliere insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.***
5. ***I relatori e la Giunta esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.***
6. ***Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i tre minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.***
7. ***Gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti, in copia, sono messi a disposizione dei consiglieri, almeno due ore prima dell'inizio della seduta nella quale si esaminano i singoli articoli.***

Articolo 94
(Votazione degli emendamenti)

1. ***La votazione si svolge sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.***

2. ***Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti l'articolo nel testo originario.***
3. ***Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.***
4. ***Qualora un progetto di legge consista in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si dà luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate o di presentazione di articoli aggiuntivi.***

Articolo 95
(Votazione finale)

1. ***La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli, salvo quanto previsto dai commi successivi.***
2. ***Il Presidente può rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.***
3. ***(Comma abrogato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell'1 agosto 2011)***
4. ***(Comma abrogato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell'1 agosto 2011***

Articolo 96
(Articolo abrogato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell'1 agosto 2011)

Articolo 97
(Correzioni di forma)

1. ***Prima della votazione finale, i relatori, la Giunta o un Consigliere, nel termine massimo di tre minuti per ogni oratore, possono richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma che il progetto richiede e proporre le conseguenti modificazioni.***
2. ***Il Presidente del Consiglio può essere autorizzato al coordinamento formale del testo approvato.***

Articolo 98

(Esame delle proposte di legge assegnate alla Commissione in sede redigente)

1. ***Sulle proposte di legge assegnate alle Commissioni in sede redigente non sono ammessi emendamenti e articoli aggiuntivi ed il Consiglio procede all'approvazione solo con la votazione finale.***
2. ***Il testo predisposto dalla Commissione è illustrato dal relatore e possono prendere la parola per dichiarazione di voto un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti. Possono intervenire altri Consiglieri, per non più di cinque minuti, solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono .***
3. ***Qualora, prima della votazione, la Giunta regionale, o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione competente richieda che la proposta venga assoggettata alla procedura normale di esame, il Presidente del Consiglio sospende l'esame e rinvia la proposta alla Commissione competente.***

4. ***Alle proposte di legge assegnate alle Commissioni in sede redigente si applicano le norme di cui "all'articolo 95". (Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell'1 agosto 2011)***

CAPO XIV
Delle deliberazioni del Consiglio

Articolo 99
(Numero legale)

1. ***Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei Consiglieri regionali.***
2. ***La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea sia o meno in numero legale per avviare e procedere nei lavori, se non quando ciò sia richiesto da un Consigliere.***
3. ***Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale.***
4. ***La verifica del numero legale ai fini della validità delle votazioni è automatica.***
5. ***I firmatari di una domanda di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.***
6. ***Nelle votazioni sono computati ai fini del numero legale i Consiglieri che, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi da essa.***

Articolo 100
(Verifica del numero legale)

1. ***Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.***
2. ***Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In questo ultimo caso l'Assemblea si intende convocata senz'altro per il giorno successivo non festivo, alla stessa ora di convocazione della seduta che viene tolta.***

Articolo 101
(Approvazione delle deliberazioni)

1. ***Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.***
2. ***Ai fini del comma precedente, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o che dichiarano di astenersi dal voto.***

Articolo 102
(Votazioni)

1. ***Salvo quanto previsto dal comma successivo, tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.***
2. ***Si vota a scrutinio segreto per conferire o revocare incarichi e, comunque, sulle questioni concernenti persone. Sono altresì effettuate a scrutino segreto, sempre che ne venga fatta richiesta da dieci consiglieri, le votazioni sull'istituzione delle commissioni d'inchiesta e le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento.***
3. ***Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano e per votazione nominale.***

4. ***Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne palline di diverso colore, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.***

Articolo 103
(Effettuazione delle votazioni)

1. ***Il Consiglio vota normalmente per alzata di mano, a meno che non sia richiesta la votazione nominale da parte di almeno tre Consiglieri.***
2. ***Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e della riprova, che, se necessario, possono ripetersi.***
3. ***Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del sì o del no. All'appello si procede seguendo l'ordine alfabetico. L'elenco dei Consiglieri votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene indicato nel resoconto della seduta.***
4. ***Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.***
5. ***Il Presidente, nei casi di votazione per appello nominale o a scrutinio segreto comunica il risultato della votazione.***
6. ***Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".***

Articolo 104
(Dichiarazione di voto o di astensione)

1. ***I Consiglieri prima della votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto. Tali interventi non potranno superare i cinque minuti.***
2. ***Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato.***

Articolo 105
(Maggioranza per l'approvazione)

1. ***Ogni proposta è approvata quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.***

Articolo 106
(Elezione di membri di collegi)

1. ***Salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge o da specifiche norme del presente Regolamento, ogni volta che il Consiglio debba procedere ad elezione di un numero maggiore a due membri di un collegio, ciascun Consigliere scrive su apposita scheda i nomi di un numero di candidati in cifra pari a due terzi dei membri da eleggere.***
2. ***Se il Consiglio è invece chiamato a votare per uno o per due persone, ciascun Consigliere scrive un solo nome.***
3. ***Salva diversa disposizione di legge, si intendono nominati i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti si procede, se necessario, al ballottaggio fra essi.***
4. ***La procedura seguita nella prima nomina dei membri si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.***

CAPO XV
Dell'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, della legge finanziaria, del bilancio e del rendiconto generale della Regione

Articolo 107
(Sessione di bilancio)

1. ***Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dichiara aperta la sessione di bilancio. Durante la sessione di bilancio nessuna Commissione può essere convocata salvo che per rilasciare i pareri e le valutazioni di cui agli articoli 112 e seguenti.***
2. ***Su richiesta degli Uffici di Presidenza delle Commissioni, il Presidente del Consiglio, in caso di particolare necessità, può disporre la convocazione di una o più Commissioni.***

Articolo 108
(Assegnazione)

1. ***Il documento di programmazione economico finanziaria e le proposte relative alla legge finanziaria e al bilancio sono assegnati, per il relativo esame, alla Commissione competente, che esamina altresì il disegno di legge sul rendiconto generale, e alle altre Commissioni per il rilascio del relativo parere.***

Articolo 109
(Esame e termini)

1. ***Sul documento di programmazione economico-finanziaria, la Commissione competente esprime le proprie valutazioni entro trenta giorni dall'assegnazione del documento, le altre Commissioni esprimono il relativo parere entro dieci giorni dall'assegnazione, trascorso il quale il parere si intende acquisito.***
2. ***Per i disegni di legge relativi alla legge finanziaria e al bilancio, la competente Commissione esprime le proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione dei documenti, le altre Commissioni esprimono il parere entro il termine di venti giorni dall'assegnazione, trascorso il quale il parere si intende acquisito***

Articolo 110
(Inosservanza del termine da parte della Commissione)

1. ***Se la Commissione competente non presenta la propria relazione al Consiglio nel termine prescritto dall'articolo 109, la discussione in Assemblea ha luogo sul documento programmatico e sui disegni di legge presentati dalla Giunta e corredati dei pareri eventualmente formulati dalle altre Commissioni.***

Articolo 111
(Emendamenti concernenti gli stati di previsione)

1. ***Gli emendamenti che si limitano a proporre variazioni compensative nell'ambito di un singolo stato di previsione sono presentati alla Commissione competente per materia e, se approvati, inclusi nel parere da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione.***
2. ***Gli emendamenti che modificano le ripartizioni di spesa, tra più stati di previsione o che modificano i totali generali dell'entrata e della spesa sono presentati alla Commissione bilancio e programmazione che li esamina ai fini delle sue conclusioni per il Consiglio.***

3. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Consiglio solo se corredati di una relazione tecnico-finanziaria sulla copertura della maggiore spesa o della minore entrata eventualmente prevista.

"CAPO XV bis
Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione e all'attuazione della normativa europea

Articolo 111 bis
(Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione della normativa europea e verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. I progetti e gli atti europei, trasmessi al Consiglio dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sono assegnati alla Commissione competente in materia di affari dell'Unione europea.

2. I progetti di atti europei sono altresì assegnati, in sede consultiva, alle altre Commissioni permanenti per l'esame delle parti di rispettiva competenza e l'eventuale formulazione di osservazioni, trasmesse, sotto forma di parere, alla Commissione indicata al comma 1. Quest'ultima, tenuto conto di tali pareri, può adottare una risoluzione nei termini previsti dalla legge.

3. Con le stesse modalità stabilite nei commi 1 e 2, la Commissione competente in materia di affari dell'Unione europea provvede altresì alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti europei, da effettuarsi in tempo utile per l'eventuale esame parlamentare. Le osservazioni pervenute sono approvate dalla Commissione con risoluzione, trasmessa ai soggetti istituzionali indicati dalla legge.

4. Con riguardo ad un determinato progetto di atto europeo o nel caso in cui si sia riscontrata una violazione del principio di sussidiarietà, su richiesta della Giunta, del Presidente del Consiglio o di un decimo dei componenti dell'Assemblea, la Commissione competente si limita ad approvare una proposta di risoluzione, che viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio regionale.

5. E' altresì chiamata a pronunciarsi l'Assemblea qualora il Consiglio regionale intenda proporre alla Giunta di chiedere al Governo la convocazione della Conferenza Stato - Regioni o nel caso in cui si intenda chiedere l'apposizione della riserva d'esame in sede di Consiglio dell'Unione europea.

Art. 111 ter
(Sessione regionale europea)

1. I lavori del Consiglio regionale riguardanti la partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea sono organizzati in un'apposita sessione annuale, denominata sessione europea.

2. La sessione europea può articolarsi in una o più sedute, da svolgersi entro il mese di maggio, nel corso delle quali sono sottoposti ad esame:

a) il disegno di legge regionale europea;

b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;

c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea;

d) il rapporto sugli affari europei.

3. Gli atti elencati al comma 2 sono assegnati, per l'esame generale, alla Commissione competente in materia di affari dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni consiliari permanenti.

4. ***Sul programma legislativo della Commissione europea, sulla relazione sullo stato di conformità e sul rapporto sugli affari europei, le Commissioni permanenti, entro quindici giorni dall'assegnazione, trasmettono un parere alla Commissione competente in materia di affari dell'Unione europea. Entro i successivi quindici giorni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione unica sui medesimi atti, accompagnata dagli eventuali pareri delle altre Commissioni.***

5. ***All'esito della sessione regionale europea, durante la quale la Giunta provvede altresì a riferire in ordine alla verifica sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, il Consiglio regionale si esprime con apposita risoluzione. Quest'ultima è trasmessa, in via telematica, alle Camere e al Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.***

Art. 111 quater
(Esame del disegno di legge regionale europea)

1. ***Una volta avvenuta l'assegnazione del disegno di legge regionale europea alle Commissioni permanenti nei modi previsti dal comma 3 dell'art. 111 ter, la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge regionale europea, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione, fissando in particolare il termine per la votazione finale del disegno di legge da parte del Consiglio.***

2. ***Entro quindici giorni dall'assegnazione, ciascuna Commissione competente per materia esamina le parti del disegno di legge di propria competenza, nominando un relatore che possa partecipare alle sedute della Commissione competente in materia di affari dell'Unione europea per riferire sull'esito dell'esame. Le singole commissioni possono, inoltre, proporre emendamenti alle parti di rispettiva competenza.***

3. ***Nei successivi quindici giorni, anche qualora le altre commissioni non abbiano concluso il loro esame, la Commissione competente procede all'esame generale del disegno di legge e presenta al Consiglio una relazione, accompagnata dagli eventuali emendamenti pervenuti. Per l'esame e l'approvazione del disegno di legge regionale europea è sempre adottata la procedura ordinaria, salvi i casi di particolare urgenza indicati dalla legge.***

4. ***Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 3, il disegno di legge regionale europea è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso nel testo presentato dalla Giunta. In tal caso, relatore e correlatore sono nominati dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.***

5. ***Al disegno di legge regionale europea non possono essere presentati emendamenti concernenti materie estranee all'oggetto. Non possono presentarsi, inoltre, emendamenti volti a recepire atti europei diversi da quelli originariamente previsti nel disegno di legge regionale europea, salvo nei casi in cui vi sia il rischio di incorrere nell'avvio di procedure di infrazione o in sentenze di condanna.***

Art. 111 quinquies
(Rinvio)

1. ***Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo con riguardo alla disciplina dei lavori in Commissione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Capo XII."***

(Capo aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 181 del 31 marzo 2017)

CAPO XVI
Delle nomine

Articolo 112
(Nomine di competenza del Consiglio e pareri)

1. ***Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 16, secondo comma, lettera h) e nel rispetto dell'art. 54, sesto comma, dello Statuto, delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi con le modalità previste all'articolo 106, ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale.***
2. ***Qualora nel deliberare sulla nomina di un soggetto non si raggiunga la maggioranza prevista dalle norme vigenti o si abbia parità di voti tra più concorrenti si procede al ballottaggio, ove non sia diversamente disposto, tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella votazione e risulta nominato o eletto il candidato che nella votazione di ballottaggio ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.***
3. ***Nel caso di nomine della Giunta regionale, sulle quali la legge prescrive il parere del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio, acquisita la designazione della Giunta e i relativi curricula, iscrive la pratica all'ordine del giorno della prima seduta utile, trasmettendo gli atti a ciascun Consigliere.***
4. ***Trascorsa la seduta di cui al precedente comma, ove il Consiglio non provveda, il parere si intende espresso favorevolmente.***
5. ***Ciascun Consigliere e ciascun cittadino può prendere visione dei curricula che sono resi disponibili presso l'ufficio dei rapporti con il cittadino.***

Articolo 113
(Potere sostitutivo)

1. ***Il Presidente del Consiglio regionale, a norma delle vigenti disposizioni legislative, esercita il potere sostitutivo per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale.***
2. ***Il potere sostitutivo riguarda le nomine e designazioni scadute, terminato il periodo di prorogatio, nonché le nomine e designazioni relative a organi di nuova istituzione qualora la legge attribuisca esplicitamente tale potere al Presidente del Consiglio.***
3. ***Il Presidente del Consiglio, ove lo ritenga utile, prima di esercitare il potere sostitutivo, può sentire la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.***

CAPO XVII
Delle procedure di informazione, di indirizzo e di controllo

Articolo 114
(Diritto di informazione e di accesso dei consiglieri regionali)

1. ***I Consiglieri regionali hanno diritto ad ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, copia degli atti e documenti, anche preparatori,utili all'espletamento del loro mandato. Il segreto d'ufficio può essere opposto solo nei casi espressamente previsti dalla legge.***
2. ***I consiglieri regionali hanno diritto di prendere visione di atti e documenti in possesso dell'Amministrazione e degli enti ed organizzazioni dipendenti, ivi compresi quelli richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.***
3. ***E' considerato documento amministrativo, ai sensi di legge, ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione regionale, enti e organizzazioni dipendenti, ivi comprese***

le aziende sanitarie e ospedaliere, comunque utilizzati ai fini della attività amministrativa.

4. ***Gli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, adottano le misure organizzative più idonee a garantire il diritto di informazione e di accesso del Consigliere regionale, nei termini fissati dal primo comma.***
5. ***Tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta nonché le determinazioni dei dirigenti generali, ove non pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono trasmesse in copia ai Gruppi consiliari, ove da questi espressamente richieste.***

Articolo 115
(Indagini conoscitive)

1. ***Le Commissioni procedono alle indagini conoscitive, di cui all'articolo 31 dello Statuto e dell'articolo 88 del Regolamento sulla base di un preliminare documento che definisca l'ambito e gli obiettivi conoscitivi dell'indagine e ne individui il programma, gli strumenti, i limiti temporali e gli eventuali costi.***
2. ***Acquisita sul documento di cui al comma precedente l'intesa del Presidente del Consiglio, la Commissione procede all'indagine con i poteri di cui all'articolo 31 dello Statuto e dell'articolo 88 del Regolamento, avvalendosi all'uopo anche della collaborazione di esperti, disponendo se necessario ricognizioni fuori sede, ascoltando estranei, acquisendo le consulenze ed esperendo le consultazioni necessarie.***
3. ***La Commissione riferisce al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni dell'indagine, avanzando, se del caso, le opportune proposte.***

Articolo 116
(Commissioni consiliari di inchiesta)

1. ***Le Commissioni d'inchiesta, istituite ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto e disciplinate dall'articolo 35 del presente Regolamento, hanno facoltà di convocare e di interrogare funzionari e dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti e aziende da questa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere. Possono altresì invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie utili all'inchiesta. Nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, si avvalgono dei poteri ispettivi e di acquisizione di documenti alla sua istruttoria.***
2. ***La deliberazione istituiva della Commissione d'inchiesta deve prevedere il termine entro il quale la stessa deve concludersi, che può essere prorogato, su richiesta della stessa Commissione, per un tempo non superiore a quello assegnato con la deliberazione costitutiva.***
3. ***Ove la relazione conclusiva per il Consiglio non sia condivisa all'unanimità, ciascun Consigliere dissenziente può presentare una propria relazione.***
4. ***Il Consiglio regionale discute le relazioni conclusive delle Commissioni d'inchiesta entro il termine di trenta giorni dal loro deposito.***

Articolo 117
(Consultazioni)

1. ***Il Consiglio procede di regola alle audizioni tramite le proprie Commissioni, le quali decidono, in relazione alla rilevanza sociale del provvedimento in esame, soggetti e tempi per le audizioni.***

2. *Le Commissioni prendono altresì in considerazione le richieste di consultazione avanzate dagli Enti locali e dalla diverse articolazioni della società civile.*

3. *In casi eccezionali le audizioni sono tenute dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi all'uopo convocata, anche ad horas, dal Presidente del Consiglio. Nel caso vi siano opposizioni decide il Consiglio senza discussione per alzata di mano.*

Articolo 118
(Petizioni)

1. *Il Presidente annunzia al Consiglio e assegna alla Commissione competente le petizioni dei cittadini e i voti dei Consigli comunali e provinciali nella prima seduta successiva alla loro ricezione.*

2. *Se la petizione o il voto ha attinenza con un provvedimento già assegnato alla Commissione, questa la esamina congiuntamente e ne riferisce al Consiglio con un'unica relazione, altrimenti esamina petizione e voto a norma degli articoli 75 e 76.*

3. *Il Consiglio, su proposte della Commissione, può prendere in considerazione la petizione o il voto, e, secondo la competenza, deliberare nel merito ovvero invitare la Giunta a provvedere.*

Articolo 119
(Mozioni)

1. *Per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione ciascun Consigliere ha diritto di promuovere una deliberazione del Consiglio a tal fine, presentando apposita mozione.*

2. *Il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle mozioni ricevute entro la seduta successiva alla presentazione e le iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva a quella del loro annuncio, a meno che il Consiglio non deliberi di anticipare la discussione. In quest'ultimo caso il Consiglio delibera per alzata di mano, dopo aver eventualmente ascoltato, per non più di tre minuti, un Consigliere a favore ed uno contrario.*

3. *Le mozioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate. Non può essere posta all'ordine del giorno della stessa seduta più di una mozione dello stesso Consigliere.*

4. *Nella discussione sulle mozioni può intervenire un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non più di dieci minuti. Ciascun proponente di emendamenti che non sia intervenuto nella discussione può illustrarli per non più di cinque minuti. Il proponente della mozione ha diritto alla replica.*

5. *Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica. In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, uno dei firmatari di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.*

6. *Le mozioni sono poste per iscritto e sono presentate al Presidente del Consiglio che le trasmette alla Giunta.*

Articolo 120
(Interpellanze)

1. *Ciascun Consigliere ha diritto di interpellare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta per riscontrarne la coerenza con l'indirizzo politico e il programma di governo.*

2. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, di esporre per non più di tre minuti le ragioni per le quali egli si ritenga o meno soddisfatto; in questo ultimo caso può dichiarare di trasformarla in mozione. Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti e argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente.

Articolo 121
(Interrogazioni a risposta scritta e orale)

1. Ciascun consigliere può interrogare la Giunta su fatti o questioni che ne investano la competenza. L'interrogazione è posta per iscritto ed è presentata al Presidente del Consiglio, che la trasmette alla Giunta.

2. La Giunta ha l'obbligo di dare la risposta all'interrogante non oltre venti giorni dalla ricezione dell'interrogazione stessa, comunicandola in copia al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia nella prima seduta successiva del Consiglio.

3. L'interrogazione e la risposta sono inserite nel resoconto della seduta nella quale sono annunciate.

4. Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine di cui al secondo comma, il Presidente pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva alla scadenza del termine per il suo svolgimento orale, avvertendone il Presidente della Giunta.

5. Il Presidente della Giunta o un altro membro della Giunta dallo stesso delegato è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio nelle quali si svolgono le interrogazioni alle quali la Giunta non ha dato la richiesta risposta scritta entro i termini previsti. In sede di discussione, ascoltata la risposta della Giunta, l'interrogante ha diritto di replicare per non più di tre minuti al fine di dichiarare se si ritenga o meno soddisfatto.

"Articolo 122
(Interrogazione a risposta immediata)

1. L'interrogazione a risposta immediata consiste in una sola domanda, semplice e concisa, su argomenti di particolare rilievo politico ed istituzionale, che presentino caratteri d'urgenza o di attualità.

2. Le interrogazioni a risposta immediata sono svolte dopo l'approvazione del verbale e la lettura delle comunicazioni.

3. L'interrogazione a risposta immediata deve essere presentata al Presidente del Consiglio inderogabilmente entro le ore 12:OO del settimo giorno lavorativo antecedente la seduta di svolgimento.

4. L'interrogazione che riguardi fattispecie di rilevante importanza verificatesi successivamente alla scadenza indicata nel comma 3, può essere presentata quarantotto ore prima dell'orario di convocazione della seduta.

5. Le interrogazioni presentate sono immediatamente trasmesse per via telematica al Presidente della Giunta.

6. Le interrogazioni vengono poste all'ordine del giorno, garantendo la partecipazione di tutti i gruppi e tenuto conto della loro consistenza numerica, secondo l'ordine stabilito dal Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Giunta.

7. Il Presidente del Consiglio almeno quarantotto ore prima della seduta, invia al Presidente della Giunta ed a tutti i Consiglieri l'elenco definitivo delle interrogazioni che saranno svolte nella seduta medesima.

8. Il Presidente della Giunta, l'Assessore o il Sottosegretario competente per materia devono motivare formalmente la loro impossibilita a rispondere. Le

interrogazioni non svolte sono iscritte ai primi punti dell'ordine del giorno della seduta successiva dedicata alle interrogazioni a risposta immediata.

9. L'interrogante dispone di due minuti per illustrare l'interrogazione. Il presidente della Giunta, l'Assessore o il Sottosegretario competente per materia o delegato dispone di tre minuti per rispondere. L'interrogante ha diritto di replica per non più di un minuto. L'assenza in aula dell'interrogante comporta la decadenza dell'interrogazione.

10. Il Presidente del Consiglio può disporre le forme più adeguate per informazione e pubblicità delle interrogazioni di cui al presente articolo" (Articolo sostituito dalla deliberazione consiliare n. 52 del 18 ottobre 2010).

Articolo 123
(Interrogazioni presentate dagli Enti locali)

1. Il Presidente del Consiglio riceve le interrogazioni presentate dai Consigli comunali e provinciali della Regione ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio e le trasmette alla Giunta. L'interrogazione deve essere sottoscritta dal Sindaco del Comune o dal Presidente dell'Amministrazione provinciale. La Giunta risponde per iscritto all'ente interrogante entro venti giorni dalla ricezione e ne trasmette il testo al Presidente del Consiglio che ne dà lettura in aula nella prima seduta successiva. Se la Giunta non fa pervenire la risposta entro tale termine, il Presidente del Consiglio dispone che l'interrogazione sia senz'altro posta all'ordine del giorno del Consiglio nella seduta successiva alla scadenza del termine, di ciò avvertendo il Presidente della Giunta.

Articolo 124
(Comitato regionale di controllo contabile)
(Articolo abrogato dalla deliberazione consiliare n. 135 del 19 settembre 2011)

CAPO XVIII
Dei rapporti con il Consiglio delle Autonomie locali

Articolo 125
(Funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, ha sede presso il Consiglio regionale.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a garantire, nei limiti delle disponibilità, idonei locali per la sede del Consiglio delle Autonomie.

3. La legge regionale stanzia i fondi per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie che sono messi direttamente a sua disposizione con una contabilizzazione separata nell'ambito del bilancio del Consiglio regionale.

4. Il Consiglio delle Autonomie locali, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, adotta un regolamento per le procedure di utilizzazione delle risorse messe a sua disposizione e per l'eventuale coinvolgimento dei servizi amministrativi del Consiglio regionale.

Articolo 126
(Pareri obbligatori)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri obbligatori:

a) sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali;

c) sull'istituzione di enti regionali;

d) sul conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse;

e) sul documento di programmazione economico-finanziaria;

f) sul bilancio e il programma regionale di sviluppo.

2. *Le proposte di cui al comma precedente sono assegnate dal Presidente del Consiglio contestualmente alle Commissioni consiliari competenti e al Consiglio delle Autonomie locali.*
3. *Entro venti giorni dal ricevimento, il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere alle Commissioni competenti. Per le proposte concernenti il bilancio ed il programma di sviluppo il termine è di trenta giorni.*
4. *Fino allo scadere dei termini di cui comma precedente, la Commissione consiliare competente non può presentare le proprie conclusioni al Consiglio. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, la Commissione può procedere a quanto di propria competenza.*
5. *Il Consiglio delle Autonomie può esprimere il proprio parere oltre i termini fissati dal terzo comma se la Commissione competente non ha preso ancora in esame la proposta. A tal fine, il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Commissioni sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Consiglio delle Autonomie il programma ed il calendario dei lavori, nonché l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.*
6. *Nel caso in cui il Consiglio delle Autonomie locali esprima parere negativo o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate si applicano le disposizioni di cui all'art. 90.*

Articolo 127
(Pareri facoltativi)

1. *Il Consiglio delle Autonomie locali può esprimere eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale.*
2. *Ai fini di cui al primo comma, il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Consiglio delle Autonomie locali tutte le altre proposte di atti depositate in Consiglio regionale che abbiano rilievo per gli enti locali. Entro quindici giorni il Consiglio delle Autonomie può esprimere le proprie osservazioni inviandole al Presidente del Consiglio che, a sua volta, le sottopone all'attenzione dei gli organi consiliari competenti.*

Articolo 128
(Riunioni congiunte)

1. *Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle Autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame delle stato delle Autonomie nella Regione. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta sono stabiliti dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale ed è regolata dal presente Regolamento per quanto applicabile.*

CAPO XIX
Dei rapporti con la Consulta statutaria

Articolo 129
(Articolo abrogato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell'1 agosto 2011)

Articolo 130

(Articolo abrogato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell'1 agosto 2011)

CAPO XX
Dei rapporti con il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

Articolo 131
(Articolo abrogato dalla deliberazione consiliare n. 125 dell'1 agosto 2011)

CAPO XXI
Del bilancio, del conto consuntivo e della contabilità del Consiglio regionale

Articolo 132
("Bilancio, Conto consuntivo e vitalizio") (Rubrica articolo sostituita dalla deliberazione consiliare n. 419 del 07 ottobre 2014)

1. ***Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità.***
2. ***Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.***

"3. L'effetto abrogativo degli articoli da 14 a 23 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 3 e s.m.i., previsto dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 7 ottobre 2011, n. 38 decorre dalla decima legislatura. La contribuzione massima di cui al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 3 è limitata a quindici anni." (Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 419 del 07 ottobre 2014)

Articolo 133
(Accredito dei fondi)

1. ***La Giunta regionale dispone il versamento a favore del Tesoriere della somma iscritta in bilancio per il funzionamento del Consiglio, a rate trimestrali anticipate eguali, pari ad un quarto dell'importo della anzidetta somma. I versamenti trimestrali sono effettuati entro la prima decade dei mesi di gennaio, aprile, agosto e ottobre.***
2. ***Ove il bilancio della Regione non venga approvato nei termini di legge, l'importo del versamento trimestrale è commisurato a quello del precedente esercizio, salvo il conguaglio dopo l'approvazione del bilancio stesso.***
3. ***La legge regionale che eventualmente autorizza l'esercizio provvisorio dispone l'utilizzazione dei fondi per i funzionamento del Consiglio per l'intero stanziamento.***

Articolo 134
(Contabilità del Consiglio)

1. ***Le modalità e le forme per l'erogazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, delle spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio del Consiglio, sono disciplinate dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità.***

CAPO XXII
Dei servizi del Consiglio

Articolo 135
(Struttura organizzativa e personale)

1. ***Nel rispetto dei criteri fissati dallo Statuto, dalla legge regionale e dai contratti collettivi di lavoro, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture amministrative consiliari sono disciplinati da apposito regolamento di organizzazione adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.***
2. ***In sede di prima attuazione, il regolamento di organizzazione del Consiglio è approvato entro e non oltre tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento. Fino ad allora, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizione attualmente vigenti.***
3. ***Ai dirigenti della organizzazione amministrativa del Consiglio sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficio di Presidenza.***
4. ***Gli incarichi dirigenziali apicali sono conferiti dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.***

"5. L'Ufficio di Presidenza, contestualmente alle nomine di cui al precedente comma, assegna al Segretariato generale, al Direttore Generale e alle Aree funzionali i dirigenti, che sono preposti al loro incarico entro i successivi 30 giorni." (Comma sostituito dalla deliberazione consiliare n. 125 dell'1 agosto 2011)

Articolo 136
(Biblioteca)

1. ***L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, approva il Regolamento per la valorizzazione e l'uso del patrimonio bibliografico del Consiglio, garantendo l'apertura della biblioteca generale e giuridica, anche con collegamenti telematici, ai centri scientifici, alle scuole e ai singoli cittadini che ne facciano richiesta.***

Articolo 137
(Informazione sulle attività consiliari)

1. ***Il Presidente, in relazione alla rilevanza sociale delle materie trattate, dispone la ripresa televisiva diretta delle sedute del Consiglio riguardanti lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata e dei dibattiti politici.***
2. ***L'Ufficio di Presidenza approva entro il 30 novembre il piano per l'anno successivo delle inserzioni e dispone per l'attività editoriale del Consiglio regionale in relazione alle iniziative dallo stesso promosse e realizzate, nonché delle leggi e dei provvedimenti di rilevante importanza sociale. Per l'anno 2005 l'Ufficio di Presidenza approva il piano entro il 30 giugno.***
3. ***Nell'ambito della struttura burocratica del Consiglio, oltre all'Ufficio stampa, è prevista l'istituzione dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, aperto a tutti, in grado di fornire tutte le informazioni sull'attività del Consiglio regionale e, per quanto possibile, di quelle della Giunta regionale.***
4. ***Nell'ambito della struttura burocratica del Consiglio, è altresì prevista la organizzazione di un apposito servizio per la gestione informatica del flusso informativo sulle attività dei diversi organismi consiliari e per la produzione di strumenti multimediali, nonché per lo sviluppo e la gestione del sito internet del Consiglio regionale, secondo le modalità ed i principi recati nelle specifiche leggi statali e regionali.***

CAPO XXIII
Norme finali

Articolo 138
(Entrata in vigore)

1. ***Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.***

Calabria

L.R. 14-2-1996 n. 3
Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.
Pubblicata nel B.U. Calabria 19 febbraio 1996, n. 18.

Art. 3
Assenze (6).

1. È dovere dei Consiglieri partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni.

2. Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza (7).

3. Si intendono assenti i Consiglieri che non partecipano del tutto alla seduta dell'organo ovvero che vi prendono parte senza concorrere alle assunzioni di almeno il trenta per cento delle deliberazioni ivi prodotte.

4. Non si dà luogo alla trattenuta nel caso di congedo regolato dall'art. 46 del Regolamento interno o negli altri casi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.

5. Nel caso di convocazione in tutto o in parte contemporanea di sedute di più organi tra quelli indicati al primo comma, non si da luogo a trattenuta nel caso in cui il Consigliere partecipi almeno alla seduta di un organo pur risultando assente alle altre .

---

(6) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 1, comma 1*, *L.R. 3 ottobre 1997, n. 11*, è stato poi così sostituito dall'*art. 39*, *L.R. 13 giugno 2008, n. 15* e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Assenze. 1. Il Servizio di Ragioneria è delegato ad operare una trattenuta sull'indennità di carica pari a lire 200.000 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza, salvo che l'assenza non sia stata preceduta da richiesta del congedo di cui all'articolo 34 del regolamento interno.

2. La partecipazione ad una delle sedute degli Organi di cui al comma precedente - in tutto o in parte contemporanea - non comporta alcuna detrazione.».

(7) Comma così modificato dall'*art. 1*, *L.R. 7 ottobre 2011, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge) e poi così sostituito dall'*art. 2, comma 3*, *L.R. 10 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari a 400,00 euro per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e dell'Ufficio di Presidenza.».

REGIONE ABRUZZO
Delib.C.R. 12/10/2010, n. 56/2 (Artt. 129_136)
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
Pubblicata nel B.U. Abruzzo 1° dicembre 2010, n. 76.

(...)

Capo XIII
Delle deliberazioni

Art. 129 Numero legale.
1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati. A tal fine il numero legale è sempre verificato al momento della votazione.

Art. 130 Verifica del numero legale.
1. Fatto salvo quanto disposto dall'*art. 129*, il numero legale è sempre presunto.

2. La verifica del numero legale è disposta dal Presidente su richiesta di almeno cinque consiglieri.

3. Uno dei richiedenti della verifica è considerato presente ai fini della verifica del numero legale.

4. Se manca il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta rinviandola ad altra ora dello stesso giorno o toglierla riconvocando il Consiglio secondo le modalità di cui all'*art. 36*.

5. La sospensione non può essere inferiore a quindici minuti.

6. Per particolari esigenze, il Presidente può riconvocare il Consiglio per il giorno successivo non festivo, alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta e con lo stesso ordine del giorno, senza necessità di avviso ai consiglieri.

7. Dopo la terza verifica, se persiste la mancanza del numero legale, la seduta è tolta.

8. La mancanza del numero legale non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta sospesa ai sensi del comma 4.

Art. 131 Maggioranza per l'approvazione.
1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa maggioranza.

2. Ai fini del comma 1 sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o di astensione.

Art. 132 Modalità di computo.
1. Ai fini del computo del numero legale e della maggioranza nonché per le nomine, per le frazioni fino a 0,5 compreso si arrotonda all'unità inferiore, per le frazioni superiori a 0,5 si arrotonda all'unità superiore.

Art. 133 Modalità di votazione.
1. Le votazioni possono aver luogo a scrutinio palese, con o senza rilevazione dei nomi, per appello nominale o a scrutinio segreto e sono di norma effettuate su indicazione del Presidente con il sistema elettronico o per alzata di mano.

2. Di regola le votazioni avvengono a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi, tranne nei casi in cui cinque consiglieri o tre capigruppo chiedano la votazione a scrutinio palese con rilevazione dei nomi o per appello nominale, o dieci consiglieri o tre capigruppo chiedano, nei casi consentiti dal comma 5, la votazione a scrutinio segreto, ovvero siano prescritte diverse modalità di votazione.

3. Nel concorso di diverse domande di votazione proposte ai sensi del comma 2, prevale quella presentata per prima; in caso di contestualità di domande prevale quella relativa allo scrutinio segreto.

4. Le domande di votazione di cui al comma 2 sono avanzate dopo la chiusura della discussione e prima dell'apertura della votazione. Il Presidente verifica che la richiesta sia appoggiata da un numero di consiglieri sufficiente.

5. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta domanda ai sensi del comma 2, quelle su questioni strettamente attinenti:

a) ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli *articoli da 13* a *22*, da *24* a *31* e all'*art. 32, secondo comma, della Costituzione*;
b) alle modifiche del regolamento consiliare.

6. In relazione al carattere composito dell'oggetto può essere chiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.

7. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, la legge di bilancio e i collegati.

8. In caso di dubbio sulla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate al comma 5, decide il Presidente, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il regolamento.

9. La votazione finale delle leggi avviene, di regola, con rilevazione elettronica e comunque a scrutinio palese con rilevazione dei nomi, a meno che, trattando tali leggi prevalentemente le questioni indicate al comma 5, non sia avanzata domanda

di votazione a scrutinio segreto. In caso di dubbio sulla prevalenza decide il Presidente, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il regolamento.

10. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico, le votazioni a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi hanno luogo per alzata di mano, quelle a scrutinio palese con rilevazione dei nomi hanno luogo per appello nominale, quelle a scrutinio segreto si effettuano mediante il deposito di schede in apposite urne.

Art. 134 Svolgimento delle votazioni per appello nominale e a scrutinio segreto.

1. La votazione per appello nominale ha inizio dopo che il Presidente ha indicato il significato del «si», e del «no».

2. All'appello si procede per ordine alfabetico.

3. Il consigliere esprime ad alta voce il suo voto; i Segretari prendono nota del voto espresso e delle dichiarazioni di astensione.

4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne apposita scheda.

Art. 135 Rinnovazione delle votazioni.

1. La votazione non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per segnalare irregolarità nella votazione.

2. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

(...)

REGIONE CAMPANIA
Delib.C.R. 19/07/2012
Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania approvato nella seduta del 19 luglio 2012 – (Artt. 73 – 77)
Pubblicata nel B.U. Campania 11 settembre 2012, n. 57.

(…)

Titolo XIV
Delle votazioni

Art. 73 Vari tipi di votazione.
1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale, mediante dispositivo elettronico ed a scrutinio segreto. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne apposita scheda.

2. Il Consiglio e le Commissioni votano per alzata di mano, a meno che sia richiesto l'appello nominale o la votazione segreta. Si procede a votazione per appello nominale quando ne sia fatta richiesta da un Presidente di gruppo o da cinque consiglieri in Assemblea e da due consiglieri in Commissione; si procede a votazione segreta quando ne sia fatta richiesta da due Presidenti di gruppo o da quindici consiglieri in assemblea e da tre consiglieri in Commissione.

3. La richiesta di votazione può essere presentata anche verbalmente. Il Presidente verifica se essa sia appoggiata dal numero di consiglieri occorrenti.

4. La richiesta di votazione deve essere presentata prima che abbia inizio la votazione.

Art. 74 Modalità delle diverse votazioni.
1. Il voto per alzata di mano in Consiglio può essere soggetto a controprova se questa è richiesta subito dopo l'annuncio dei risultati della votazione. Se rimane dubbio sul risultato si procede all'appello nominale.

2. Per il voto con appello nominale il Presidente indica preliminarmente il significato del sì e del no ed invita il consigliere segretario a procedere all'appello dei consiglieri in ordine alfabetico. Con le stesse modalità si procede ad una seconda chiamata dei consiglieri assenti al momento del voto.

3. Per la votazione a scrutinio segreto il Presidente costituisce il seggio ed invita il consigliere segretario a procedere all'appello dei consiglieri in ordine alfabetico.

4. Il consigliere segretario procede allo spoglio delle schede e il Presidente comunica l'esito della votazione e dispone la distruzione delle schede.

5. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dal consigliere segretario, è allegato al processo verbale della seduta.

6. In caso di irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta immediatamente.

Art. 75 Dichiarazione di voto.

1. I consiglieri, ogni volta che il Consiglio si appresta ad una votazione, hanno sempre facoltà di parlare per una succinta motivazione del proprio voto, per non più di cinque minuti.

2. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 76 Elezione di delegati o rappresentanti della Regione.

1. Ogni volta che il Consiglio regionale deve procedere ad elezione di delegati o rappresentanti della Regione, ciascun consigliere scrive su apposita scheda i due terzi dei delegati o rappresentanti da eleggere, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due; scrive su apposita scheda un solo nome quante volte sia chiamato a votare per due delegati o rappresentanti.

2. In ogni caso di elezione di delegati o rappresentanti, salvo quanto disposto da speciali disposizioni di legge, si intendono eletti quei candidati che a primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti si procede a ballottaggio fra essi; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

3. La procedura prevista dai commi precedenti si applica, nella elezione dei membri di collegi nonché nelle eventuali elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

4. Per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta, di cui all'articolo 48 dello Statuto, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte della competente Commissione consiliare, che esprime il parere entro dieci giorni. Il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Art. 77 Questione di fiducia.

1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale esclusivamente sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative alla istituzione di tributi ed imposte regionali, nonché sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato.
Essa può essere posta anche sull'approvazione o reiezione di emendamenti e di articoli dei suddetti atti.

2. La questione di fiducia, se approvata a maggioranza assoluta con voto palese per appello nominale, comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta.

3. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali sulla questione di fiducia determina l'obbligo di dimissioni del Presidente della Giunta regionale, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

(…)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Reg. reg. 05/12/2007, n. 3 (ARTT. 65, 78 – 85, 98)
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna.
Pubblicato nel B.U. Emilia-Romagna 5 dicembre 2007, n. 177.

(…)

Art. 65

Validità delle sedute assembleari - Numero legale.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
2. I consiglieri che sono impegnati fuori sede per assolvere ad incarichi affidatigli dall'Ufficio di presidenza o, per cause dipendenti dal proprio ufficio di componente della Giunta, affidatigli dalla Giunta stessa, sono computati come presenti ai soli fini del numero legale. Le relative comunicazioni devono pervenire al Presidente dell'Assemblea entro le ore dodici del giorno successivo all'atto di convocazione dell'Assemblea e sono immediatamente trasmesse ai Presidenti dei gruppi assembleari.
3. Il Presidente non è tenuto a verificare se l'Assemblea sia o meno in numero legale per deliberare, salvo che gli sia richiesto da un consigliere e l'Assemblea stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale.
4. Non si procede alla verifica del numero legale se il Presidente ne ritiene evidente l'esistenza o quando la votazione avviene col sistema elettronico o per appello nominale.
5. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale, il Presidente dispone l'appello nominale con una sola chiamata. Colui che ha richiesto la verifica del numero legale è conteggiato come presente.
6. Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente è tenuto a rinviare la seduta per un tempo non superiore a trenta minuti. Dopo due verifiche nelle quali è constatata la mancanza del numero legale, il Presidente può togliere la seduta.

(…)

Capo III - Votazioni

Art. 78

Maggioranza per l'approvazione delle deliberazioni.

1. Ogni deliberazione dell'Assemblea è approvata a maggioranza dei consiglieri presenti, salvo per le materie e i casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

Art. 79

Dichiarazioni di voto.

1. Esclusi i casi in cui per espressa disposizione di regolamento è prevista la discussione limitata ad un oratore a favore ed uno contro, ogni consigliere ha facoltà di parlare, una sola volta, per spiegare il proprio voto.
2. Se durante o dopo tali dichiarazioni il Presidente o i membri della Giunta chiedono di essere sentiti, si riaprono le dichiarazioni di voto.
3. Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 80

Modi di votazione.

1. I voti in Assemblea sono sempre palesi e si effettuano per alzata di mano, per appello nominale o attraverso un dispositivo elettronico, salvo quelli riguardanti le nomine o deliberazioni concernenti persone che sono sempre segreti ed espressi per scheda.
2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, salvo diverse disposizioni dello statuto, della legge o del presente regolamento e salvo che non sia richiesta da un consigliere la votazione palese attraverso il dispositivo elettronico o per appello nominale. In tal caso prevale la richiesta di votazione attraverso dispositivo elettronico.
3. La richiesta di votazione elettronica o per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente ha dichiarato di doversi passare ai voti e prima che abbia invitato l'Assemblea a votare per alzata di mano.
4. Per ogni votazione con appello i segretari dell'Assemblea procedono senza indugio ad una doppia chiamata ed attestano il numero dei votanti.
5. Gli scrutatori e i questori collaborano con i segretari per assicurare la regolarità delle operazioni di voto. Tengono nota di coloro che prima dell'inizio della votazione hanno dichiarato di non parteciparvi, pur restando in Aula, e che sono comunque considerati presenti.
6. Nel caso di votazioni per appello nominale e con sistema elettronico, l'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso è pubblicato in allegato al resoconto integrale della seduta.
7. Nei casi di votazione a scrutinio palese con quorum qualificato, l'Assemblea vota attraverso un dispositivo elettronico, fatte salve diverse esplicite previsioni normative.

Art. 81

Votazione per appello nominale.

1. Nelle votazioni per appello nominale il Presidente, dopo aver indicato le modalità della votazione, incarica uno dei segretari di procedere all'appello.
2. Il consigliere chiamato nell'appello esprime ad alta voce il suo voto.
3. Chiusa la votazione, gli scrutatori consegnano al Presidente l'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione.

Art. 82

Votazione a scrutinio segreto.

1. La votazione a scrutinio segreto avviene per mezzo di schede.
2. Ai fini della votazione possono essere allestite una o più cabine. La votazione per mezzo di schede avviene per appello nominale. Il consigliere chiamato si reca nella cabina per esprimere il proprio voto sulla scheda che deposita nell'urna. Gli scrutatori effettuano successivamente lo spoglio delle schede.

Art. 83

Modalità per l'uso del dispositivo elettronico.

1. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di presidenza.
2. In tutte le votazioni con procedimento elettronico, che avviene senza appello, è consentito un tempo di votazione fino a sessanta secondi, previo preavviso sonoro nell'atrio dell'Aula.

Art. 84

Regolarità delle votazioni - Proclamazione del risultato.

1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.
2. Se, svoltasi una votazione, e prima della proclamazione del suo esito finale, gli scrutatori, i segretari o i questori segnalano eventuali irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze e senza dar luogo a dibattito, può annullare la votazione e disporne l'immediata ripetizione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Reg. reg. 05/12/2007, n. 3 (ARTT. 65, 78 – 85, 98)
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

Art. 85

Elezione dei delegati regionali all'elezione del Presidente della Repubblica.

1. All'elezione dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, secondo l'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, si procede a scrutinio segreto.
2. Ciascun consigliere può votare fino a due nomi.

(…)

Art. 98

Votazione finale

1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo a scrutinio palese con dispositivo elettronico. Si ricorre al voto per appello nominale se il dispositivo elettronico non funziona.

(…)

REGIONE LAZIO

Delib.C.R. 04/07/2001, n. 62
Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato (ARTT. 37 -44)
Pubblicata nel B.U. Lazio 30 agosto 2001, n. 24, S. O. n. 1.

(...)

Capo XI - Votazioni

Art. 37

Forme di votazione.

1. Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvi i casi previsti dallo Statuto.
2. Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone, salvo quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto.
3. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano o per votazione nominale.
4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.
5. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.

Art. 38

Facoltà di parlare in caso di votazione.

1. Ogni volta che l'Aula o la Commissione consiliare stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi previsti dal regolamento, i consiglieri hanno sempre facoltà di parlare, per una succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.
2. Iniziata la votazione, non è concessa la parola fino alla proclamazione del voto, tranne che per le questioni attinenti alla regolarità delle votazioni.

Art. 39

Modalità di votazione e richiesta appello nominale.

1. L'Aula e le Commissioni consiliari votano normalmente per alzata di mano o per

procedimento elettronico, a meno che non venga richiesta la votazione nominale; in tal caso il procedimento elettronico può essere utilizzato solo se attraverso le relative apparecchiature risulti possibile la registrazione dei nomi e dei relativi voti.
2. La votazione per appello nominale può essere richiesta da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3 soltanto per la votazione degli articoli e per la votazione finale.

Art. 40

Procedura per la richiesta votazione per appello nominale.

1. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara di dover passare ai voti e prima che egli abbia invitato l'Aula o la Commissione consiliare a votare per alzata di mano.
2. Non è necessario che la richiesta sia fatta per iscritto quando il consigliere proponente chieda che il Presidente del Consiglio interroghi l'Aula per verificare se la sua domanda sia appoggiata dal prescritto numero di consiglieri.
3. La richiesta di votazione per appello nominale si intende ritirata qualora il consigliere che l'ha sottoscritta non sia presente nel momento in cui viene posta ai voti la richiesta stessa.

Art. 41

Richiesta della controprova.

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. La controprova è normalmente effettuata mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova è effettuata mediante divisione dei consiglieri nell'Aula. In tal caso il Presidente del Consiglio indica da quale parte devono mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari. Gli astenuti si pongono al centro dell'Aula.

Art. 42

Procedura per l'appello nominale.

1. Per il voto per appello nominale il Presidente del Consiglio indica il significato del sì o del no. All'appello si procede seguendo l'ordine alfabetico.

Delib.C.R. 04/07/2001, n. 62
Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato (ARTT. 37 -44)

2. L'elenco dei consiglieri votanti, con la indicazione del voto da ciascuno espresso, viene indicato nel resoconto della seduta.

Art. 43

Modalità di elezione di membri di collegi.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 dello Statuto per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei revisori, ogni volta che l'Aula debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun consigliere scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due. Se il consigliere, invece, è chiamato a votare per uno o per due, ciascun consigliere scrive un solo nome.
2. Salva diversa disposizione di legge, si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti, si procede, se necessario, al ballottaggio fra loro.
3. Per le nomine, mediante elezione, di commissioni che debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei Presidenti di gruppo, formula le proposte all'Aula.
4. Il Consiglio può deferire al Presidente la nomina di commissioni o di singoli commissari.
5. La procedura seguita nella prima formazione del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

Art. 44

Irregolarità nella votazione - Proclamazione del risultato della votazione.

1. Quando il numero dei voti risulti diverso dal numero dei votanti o si verifichino altre irregolarità, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.
2. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente con la seguente formula: "Il Consiglio approva" ovvero: "Il Consiglio non approva".

(...)

REGIONE LIGURIA
Delib.C.R. 09/06/2006, n. 18
Regolamento interno del Consiglio regionale (Artt. 44, 61-70)
Pubblicata nel B.U. Liguria 21 giugno 2006, n. 25, parte seconda, suppl. straord**.**

Articolo 44

Inserimento all'ordine del giorno di nuovi argomenti.

1. Per discutere o deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio con votazione palese, effettuata di norma mediante procedimento elettronico, adottata a maggioranza di tre quarti dei presenti.
2. La proposta di inserimento può essere avanzata da ciascun Consigliere all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto all'ordine del giorno o la discussione sia stata sospesa.
3. Sulla proposta sono ammessi a parlare un oratore a favore ed uno contro per non più di tre minuti ciascuno.
4. Ferma restando la possibilità di chiedere l'inversione dell'ordine del giorno, l'argomento inserito è trattato previo esaurimento dei punti già iscritti e comunque al termine della seduta.

(…)

Capo XII - Del numero legale e delle votazioni

Articolo 61

Validità delle deliberazioni e numero legale.

1. Ogni deliberazione del Consiglio regionale è valida quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo i casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata.
2. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
3. La Presidenza non è tenuta a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale per deliberare se non quando esso stia per procedere a qualche votazione. Il Consigliere richiedente è sempre computato tra i presenti (34).
4. I Consiglieri che sono in congedo anche per incarico avuto dal Consiglio o, se componenti la Giunta regionale, per ragioni del loro ufficio, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.
5. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di almeno un'ora, oppure scioglierla. In questo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro per il giorno e l'ora contestualmente comunicati dal Presidente.

6. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione analoga nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta ai termini del comma 5.

---

(34) Comma così modificato dall'allegato alla Delib.Ass.Legisl. 10 marzo 2015, n. 10, a decorrere dalla X legislatura.

Articolo 62

Congedi.

1. Nessun Consigliere può mancare alle sedute se non ha chiesto per iscritto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea (35).
2. ... (36).
3. ... (37).
4. Nell'Aula è affisso l'elenco dei Consiglieri in congedo.
5. Il Consigliere che, dopo aver ottenuto il congedo, intervenga alla relativa seduta del Consiglio regionale, viene computato per la determinazione del numero legale.
6. Nel caso di prosecuzione della seduta nei giorni successivi è consentito ai Consiglieri di presentare nuove richieste di congedo. Viene conseguentemente rideterminato il numero legale (38).
7. I nomi dei Consiglieri che non partecipano ad oltre tre sedute consecutive del Consiglio senza aver ottenuto regolare congedo sono annunciati dal Presidente del Consiglio in Assemblea.
8. Nei casi più gravi il Presidente può chiedere al Consiglio che deliberi la pubblicazione del nome degli assenti nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

(35) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1, 2 e 3 per effetto della Delib.Ass.Legisl. 29 luglio 2008, n. 36. Il testo dei commi così sostituiti era il seguente: «1. Nessun Consigliere può astenersi dall'intervenire alle sedute se non abbia ottenuto congedo.
2. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annunzio dato dal Presidente in principio di seduta.
3. L'opposizione deve essere argomentata per non più di cinque minuti dal Consigliere che la solleva; successivamente è ammesso per lo stesso tempo un intervento a sostegno della richiesta di congedo al termine del quale decide l'Aula con voto palese.».
(36) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1, 2 e 3 per effetto della Delib.Ass.Legisl. 29 luglio 2008, n. 36. Il testo dei commi così sostituiti era il seguente: «1. Nessun Consigliere può astenersi dall'intervenire alle sedute se non abbia ottenuto congedo.
2. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annunzio dato dal Presidente in principio di seduta.
3. L'opposizione deve essere argomentata per non più di cinque minuti dal Consigliere che la solleva; successivamente è ammesso per lo stesso tempo un intervento a sostegno della richiesta di congedo al termine del quale decide l'Aula con voto palese.».
(37) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1, 2 e 3 per effetto della Delib.Ass.Legisl. 29 luglio 2008, n. 36. Il testo dei commi così sostituiti era il seguente: «1. Nessun Consigliere può astenersi dall'intervenire alle sedute se non abbia ottenuto congedo.
2. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annunzio dato dal Presidente in principio di seduta.
3. L'opposizione deve essere argomentata per non più di cinque minuti dal Consigliere che la solleva; successivamente è ammesso per lo stesso tempo un intervento a sostegno della richiesta di congedo al termine del quale decide l'Aula con voto palese.».
(38) Periodo così sostituito dalla Delib.Ass.Legisl. 29 luglio 2008, n. 36. Il testo originario era così

formulato: «La concessione del congedo comporta la rideterminazione del numero legale.».

Articolo 63

Votazioni.

1. Le votazioni in Consiglio regionale hanno luogo, di norma, con procedimento elettronico e avvengono a scrutinio palese, tranne che cinque Consiglieri o un Capogruppo richiedano la votazione per scrutinio segreto. I richiedenti sono sempre considerati presenti. Su tali richieste decide il Consiglio a maggioranza assoluta, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno.
2. In nessun caso lo scrutinio segreto può essere chiesto quando il Consiglio sia chiamato a deliberare sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati e sulle leggi relative alla istituzione di tributi e imposte regionali, nonchè sui relativi emendamenti.
3. È sempre segreto il voto sulle persone.

Articolo 64

Dichiarazioni di voto.

1. I Consiglieri prima della votazione finale di un provvedimento possono dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo non superiore ai cinque minuti.
2. Prima di ogni altra votazione nell'esame di un provvedimento la dichiarazione di voto non può eccedere i tre minuti (39).
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto il Segretario attesta il numero ed il nome dei votanti (40).

---

(39) Comma così sostituito dall'allegato alla Delib.Ass.Legisl. 10 marzo 2015, n. 10, a decorrere dalla X legislatura. Il testo precedente era così formulato: «2. Prima di ogni altra votazione la dichiarazione di voto non può eccedere i tre minuti.».
(40) Comma così modificato dall'allegato alla Delib.Ass.Legisl. 10 marzo 2015, n. 10, a decorrere dalla X legislatura.

Articolo 65

Astensione dal voto.

1. I Consiglieri i quali, prima che si dia inizio alla votazione abbiano dichiarato di astenersi, sono computati agli effetti della determinazione del numero legale.

2. I Consiglieri che dichiarino che non intendono partecipare a una votazione possono assentarsi o rimanere in Aula. In ogni caso non sono computati agli effetti della determinazione del numero legale. La dichiarazione di non partecipazione al voto può essere fatta anche dal Presidente del Gruppo a nome dei componenti presenti in Aula o da un rappresentante della minoranza a nome di tutta la minoranza presente in Aula (41).

---

(41) Comma così sostituito dall'allegato alla Delib.Ass.Legisl. 10 marzo 2015, n. 10, a decorrere dalla X legislatura. Il testo precedente era così formulato: «2. I Consiglieri che non intendono partecipare ad una votazione possono dichiararlo prima di assentarsi dall'Aula.».

Articolo 66

Continuità nella votazione.

1. Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento sulle modalità e regolarità della votazione.

Articolo 67

Votazione nominale mediante procedimento elettronico o per alzata di mano.

1. L'esito del voto espresso con procedimento elettronico è soggetto ad accertamento di conformità da parte del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Segretario (42).
2. Laddove il voto sia espresso per alzata di mano, è soggetto a riprova, mediante procedimento elettronico, se c'è chi la richiede prima della proclamazione. Il Presidente la dispone dopo aver vietato l'accesso all'Aula.
3. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti, che una votazione, la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano, sia invece effettuata mediante procedimento elettronico.

---

(42) Comma così modificato dall'allegato alla Delib.Ass.Legisl. 10 marzo 2015, n. 10, a decorrere dalla X legislatura.

Articolo 68

Annullamento della votazione.

1. Quando si verifichino irregolarità il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ammettendovi soltanto i Consiglieri che hanno partecipato alla precedente.

Articolo 69

Elezione di membri di collegi e di rappresentanti della Regione.

1. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali di legge, ogni volta che il Consiglio regionale debba procedere ad elezioni di più di due membri di collegi o di rappresentanti della Regione in enti o organismi cui la Regione partecipa, ciascun Consigliere scrive su apposita scheda i nomi di due terzi delle persone da eleggere, con arrotondamento della eventuale frazione di numero all'intero più vicino. Si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono un maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito ugual numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi.
2. In ogni caso, nella nomina degli amministratori degli enti e aziende regionali, nonchè degli enti, aziende e società cui la Regione partecipa, deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza.

Articolo 70

Proclamazione del risultato.

1. Il Segretario attesta il risultato della votazione del Consiglio che viene proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio respinge", ovvero con la proclamazione degli eletti ai sensi dell'articolo 69 (43).

---

(43) Comma così modificato dall'allegato alla Delib.Ass.Legisl. 10 marzo 2015, n. 10, a decorrere dalla X legislatura.

(...)

REGIONE LOMBARDIA

Delib.C.R. 9 giugno 2009, n. VIII/840 (Artt. 58-59, 76-80, 94, 99)
Regolamento generale del Consiglio regionale.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 22 giugno 2009, n. 25, suppl. straord. 26 giugno 2009, n. 5.

(...)

Articolo 58

Validità delle deliberazioni.

1. Salve le disposizioni di legge che richiedono maggioranze speciali, il Consiglio regionale può deliberare quando è presente alla votazione la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, non computati fra questi i consiglieri in congedo fino ad un massimo di dieci.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. Sono compresi fra i votanti, oltre ai consiglieri che abbiano espresso voto favorevole o contrario, anche i consiglieri che si siano astenuti o che abbiano votato scheda bianca.
3. I consiglieri presenti in aula che non partecipano alla votazione rilevano ai soli fini del numero legale. (52)
3-bis. Nelle votazioni che si effettuano con dispositivo elettronico, i consiglieri che non intendono partecipare al voto sono tenuti ad attestare la non partecipazione nei modi indicati dall'Ufficio di presidenza, a norma dell'articolo 76, comma 3, e comunque, se presenti in aula, sono computati ai fini del raggiungimento del numero legale. (53)

---

(52) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), Delib.C.R. 3 ottobre 2017, n. X/1637, a decorrere dal 14 ottobre 2017.
(53) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), Delib.C.R. 3 ottobre 2017, n. X/1637, a decorrere dal 14 ottobre 2017.

Articolo 59

Verifica del numero legale.

1. La presenza del numero legale è presunta. Almeno tre consiglieri possono chiederne la verifica dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia dato inizio alla votazione; tale richiesta può essere avanzata per ciascuna delle votazioni attinenti ad una deliberazione e non è ammessa per l'approvazione del processo verbale e la deliberazione riguardante le richieste di congedo ai sensi dell'articolo 63, comma 2 (54).

2. I consiglieri che richiedono una votazione qualificata, così come quelli che richiedono la verifica del numero legale, nonché il Presidente dell'Assemblea, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Non si procede alla preventiva verifica del numero legale quando la votazione avviene per appello nominale o a scrutinio segreto.

4. La verifica è effettuata mediante dispositivo elettronico, ovvero, in caso di mancato funzionamento di esso, mediante appello nominale.

---

(54) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 1*, *Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(…)

Articolo 76

Modi di votazione.

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.

2. Prima di procedere alla votazione il Presidente illustra il significato del voto e le modalità di espressione dello stesso.

3. Per le votazioni che si effettuano, ai sensi del presente regolamento, con dispositivo elettronico, le modalità tecniche per l'uso sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Articolo 77

Votazione per alzata di mano.

1. L'Assemblea vota per alzata di mano quando il regolamento prevede esplicitamente tale modalità di votazione (60).

1-bis. La votazione per alzata di mano è inoltre effettuata, salvo che in aula sorga opposizione da parte di almeno dieci consiglieri, quando il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei gruppi, dispone di adottare tale modalità di voto nella trattazione di determinati provvedimenti o durante determinate fasi del procedimento; la decisione del Presidente è comunicata all'Assemblea prima dell'inizio delle votazioni (61).

2. Della votazione per alzata di mano ciascun consigliere può chiedere, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato stesso. La controprova è disposta dal Presidente, dopo aver vietato l'accesso all'aula e ordinato la chiusura delle porte, e viene effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, o, in caso di difetto dei relativi dispositivi, per alzata di mano.

2-bis. Non possono essere sottoposte al voto per alzata di mano le deliberazioni da approvare con una maggioranza qualificata (62).

---

(60) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, lettera a)*, *Delib.C.R. 18 luglio 2017, n. X/1565*, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

(61) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, lettera b)*, *Delib.C.R. 18 luglio 2017, n. X/1565*, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

(62) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, lettera c)*, *Delib.C.R. 18 luglio 2017, n. X/1565*, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Articolo 78

Votazione nominale (63).

1. La votazione nominale ha luogo mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e si effettua quando non sia altrimenti disposto dal regolamento; in caso di difetto dei relativi dispositivi ha luogo per chiamata (64).

2. [Detta votazione si effettua quando è esplicitamente prevista dal regolamento o quando è richiesta da almeno cinque consiglieri prima di ciascuna votazione; tale richiesta può essere avanzata anche prima della fine della discussione generale con riferimento a tutte o a parte delle votazioni relative all'argomento in discussione] (65).

3. [La votazione per appello nominale non è ammessa nei casi in cui il regolamento prevede esplicitamente la votazione per alzata di mano] (66).

4. Nell'ipotesi di votazione per chiamata, il Presidente designa il nome di un consigliere e si inizia da questo l'appello per ordine alfabetico. Esaurito l'elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei consiglieri che non hanno risposto al primo appello.

5. L'elenco dei votanti con l'indicazione del rispettivo voto resta esibito sul banco della presidenza ed è pubblicato nel resoconto della seduta e nel sito internet del Consiglio regionale (67).

---

(63) Rubrica così sostituita dall'*art. 11, comma 1, lettera a)*, *Delib.C.R. 18 luglio 2017, n. X/1565*, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

(64) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, lettera b)*, *Delib.C.R. 18 luglio 2017, n. X/1565*, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

(65) Comma soppresso dall'*art. 11, comma 1, lettera c)*, *Delib.C.R. 18 luglio 2017, n. X/1565*, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

(66) Comma soppresso dall'*art. 11, comma 1, lettera c)*, *Delib.C.R. 18 luglio 2017, n. X/1565*, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

(67) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lettera d)*, *Delib.C.R. 18 luglio 2017, n. X/1565*, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Articolo 79

Votazione a scrutinio segreto.

1. La forma dello scrutinio segreto può essere richiesta per ciascuna delle votazioni attinenti a una deliberazione ed è adottata quando, chiusa la discussione generale e prima che si inizi la votazione, ne facciano domanda almeno cinque consiglieri, sempreché il Presidente della Regione non dichiari che l'oggetto investe il programma di governo.

2. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.

3. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede o mediante procedimento elettronico.

4. [Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto] (68).

5. La forma dello scrutinio segreto non è ammessa in tutte le votazioni riguardanti:

a) la legge regionale statutaria e il regolamento generale del Consiglio regionale;

a-bis) la legge elettorale (69);

b) il programma regionale di sviluppo e il documento di programmazione economico-finanziaria;

c) la legge finanziaria;

d) il bilancio di previsione e il suo assestamento;

e) il conto consuntivo;

e-bis) il bilancio del Consiglio regionale, le relative variazioni e il conto consuntivo del Consiglio (70);

f) le disposizioni finanziarie contenute nella legge collegata alla sessione di bilancio;

g) le disposizioni concernenti il trattamento economico dei consiglieri regionali e il finanziamento dei gruppi consiliari.

---

(68) Comma soppresso dall'*art. 12, comma 1, lettera c)*, *Delib.C.R. 18 luglio 2017, n. X/1565*, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

(69) Lettera aggiunta dall'*art. 27, comma 1, lettera a)*, *Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(70) Lettera aggiunta dall'*art. 27, comma 1, lettera b)*, *Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 80

Proclamazione del risultato – Ripetizione delle votazioni invalide.

1. I progetti di legge sono presentati al Presidente del Consiglio regionale. Non sono ricevibili i progetti mancanti di loro parti, di allegati cui si fa riferimento nel testo, della relazione illustrativa, nonché della relazione tecnica, nei casi previsti dalla legge regionale di contabilità ovvero della scheda di cui al comma 2; sulla ricevibilità decide il Presidente del Consiglio che comunica tempestivamente ai presentatori i motivi della eventuale non ricevibilità (71).

2. Per i progetti di legge di iniziativa del Presidente della Regione deve essere predisposta una relazione tecnica secondo quanto previsto dalla legge regionale di contabilità; i progetti di legge di iniziativa consiliare o d'iniziativa del Consiglio delle autonomie locali che comportano conseguenze finanziarie sono corredati da una scheda, il cui fac-simile è predisposto dall'Ufficio di presidenza, in cui sono quantificate le risorse e indicati gli oneri relativi alle misure previste (72).

2-bis. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da leggi di riordino o da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica, l'integrazione o l'abrogazione delle disposizioni della legge di riordino o del testo unico. Non sono ricevibili i progetti di legge presentati che non rispettano tali condizioni (73).

---

(71) Comma così sostituito dall'*art. 28, comma 1, lettera a)*, *Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(72) Comma così sostituito dall'*art. 28, comma 1, lettera b)*, *Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(73) Comma aggiunto dall'*art. 28, comma 1, lettera c)*, *Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(…)

Articolo 94

Votazione finale.

1. Esaurita la votazione degli articoli e svolte le dichiarazioni di voto, ha luogo la votazione finale sul progetto di legge.

2. Se il progetto consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto.

3. La votazione finale delle leggi, dei regolamenti, delle proposte di legge al Parlamento, dei piani e dei programmi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera h), dello Statuto ha luogo mediante votazione nominale con procedimento elettronico; il voto segreto può essere richiesto con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 79.

(…)

Articolo 99

REGIONE LOMBARDIA

Delib.C.R. 9 giugno 2009, n. VIII/840.
Regolamento generale del Consiglio regionale.

Modalità di esame e votazione dei provvedimenti finanziari.

1. I progetti di legge riguardanti la finanziaria regionale, il bilancio preventivo e le relative variazioni, l'assestamento di bilancio ed il conto consuntivo della Regione sono assegnati alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio e alle altre commissioni rispettivamente competenti per materia ai fini della espressione del parere di cui all'articolo 48.
2. Il parere di cui al comma 1 deve essere espresso per iscritto.
3. Alle note di variazione al bilancio presentate dalla Giunta regionale dopo la presentazione del progetto di legge di approvazione del bilancio, nonché alle note di variazione concernenti l'assestamento di bilancio, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Le leggi regionali con le quali si approvano la finanziaria, il collegato alla manovra finanziaria, il bilancio preventivo, l'assestamento di bilancio, nonché il conto consuntivo, devono essere approvate con votazione nominale mediante procedimento elettronico (88).
5. I progetti di legge di cui al presente articolo, con gli allegati e le relazioni, devono essere trasmessi ai consiglieri almeno dieci giorni prima della loro trattazione in Consiglio.
6. Gli emendamenti ai progetti di legge riguardanti il bilancio, le relative variazioni e l'assestamento di bilancio non sono ammessi, sia in commissione sia in aula, ove abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli all'equilibrio del bilancio discendenti dalla legislazione in vigore.
7. Non sono ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi concernenti materie estranee all'oggetto proprio della legge di bilancio o che contrastino con i criteri per la determinazione di nuove o maggiori spese o di nuove entrate, come definiti dalla legge.
8. Non è ammessa la presentazione di emendamenti al progetto di legge riguardante l'approvazione del conto consuntivo, e volti a modificare le poste del conto medesimo.
9. Gli emendamenti ai progetti di legge di cui al presente articolo devono essere presentati entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente l'inizio della sessione.
10. La presentazione di emendamenti da parte dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 3, è ancora ammessa nel corso della sessione purché riguardanti i contenuti di emendamenti già presentati da altri; in tal caso il Presidente concede un adeguato termine per la valutazione degli emendamenti presentati. La presentazione di detti emendamenti non preclude la votazione degli emendamenti di cui al comma 9.
11. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in aula decide il Presidente dell'Assemblea; sull'ammissibilità di quelli presentati in commissione decide il presidente della commissione stessa.
12. L'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili in Assemblea, con l'indicazione delle relative motivazioni, è distribuito ai consiglieri almeno tre ore prima della trattazione dei relativi progetti di legge. Gli altri emendamenti non inseriti nell'elenco sono ritenuti ammissibili (89).

---

(88) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, lettera a), Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
(89) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, lettera b), Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(...)

REGIONE MARCHE

Delib.Ass.Legisl. 04/07/2017, n. 56
Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche. (ARTT. 64-70)
Pubblicata nel B.U. Marche 27 luglio 2017, n. 81.

(...)

Sezione III
Votazioni

Art. 64 Validità delle deliberazioni.
1. L'Assemblea delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. Le deliberazioni sono approvate quando i voti favorevoli prevalgono su quelli contrari, salvo i casi in cui la Costituzione, lo Statuto, le leggi o il presente regolamento interno prescrivano una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

3. Ai fini dei calcoli di cui al comma 2 non si tiene conto dei voti di astensione.

Art. 65 Numero legale e sua verifica.
1. Il Presidente non è tenuto a verificare se l'Assemblea sia in numero legale per deliberare.

2. Tuttavia se prima di una votazione lo richieda anche un singolo consigliere, il Presidente dispone la verifica del numero legale con votazione palese nominale. I richiedenti sono sempre considerati presenti. Sono altresì conteggiati tra i presenti i consiglieri che non partecipano al voto della verifica pur essendo in Aula.

3. Se l'Assemblea non è in numero legale il Presidente può rinviare la seduta ad altro momento dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non inferiore ad un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea si intende convocata alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta, per il giorno successivo non festivo, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea abbia già deliberato di tenere seduta in quella data, a meno che il Presidente valuti più opportuno convocarla per il giorno e l'ora già previsti dal calendario dei lavori.

4. Non è ammessa la richiesta di verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né prima delle votazioni che debbano farsi con votazione palese semplice mediante alzata di mano per espressa disposizione del presente regolamento interno.

5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso alla ripresa della seduta ai sensi del comma 3.

Art. 66 Modalità della votazione.
1. L'Assemblea delibera normalmente a votazione palese.

2. Le votazioni palesi possono essere semplici o, se richiesto da almeno tre consiglieri o da un Presidente di Gruppo assembleare, nominali. Si procede sempre alla votazione palese nominale in caso di votazione di mozioni di sfiducia al Presidente della Giunta e ad uno o più Assessori, nonché qualora sia intervenuto qualche consigliere per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo assembleare di appartenenza.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 67 sono approvate con votazione segreta le deliberazioni riguardanti le persone, sempre che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.

4. La richiesta di votazione nominale o segreta deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara di doversi passare ai voti. Nel concorso di diverse richieste, prevale quella presentata per prima.

5. Le votazioni dell'Assemblea di cui al presente articolo sono effettuate mediante procedimento elettronico.

6. Nella votazione palese semplice si tiene nota soltanto dell'esito della votazione; nella votazione palese nominale si registrano i nominativi dei votanti con il voto da ciascuno di essi espresso; nella votazione segreta si conserva l'esito finale, senza possibilità di rilevare, anche momentaneamente, il voto espresso da ciascun votante.

7. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico si procede nel modo seguente:

a) in caso di votazione palese semplice i consiglieri esprimono il loro voto per alzata di mano. L'esito è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dai Consiglieri segretari;
b) in caso di votazione palese nominale i consiglieri esprimono il loro voto ad alta voce man mano che vengono chiamati nel corso di un duplice appello nominale eseguito da un Consigliere segretario. Il Presidente proclama l'esito della votazione. L'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione dei voti da ciascuno di essi espresso è conservato agli atti dell'Assemblea;
c) in caso di votazione segreta i consiglieri, chiamati per appello nominale, esprimono il loro voto su apposite schede da depositare in un'urna. L'esito è proclamato dal Presidente sulla base del verbale dello spoglio delle schede redatto da un Consigliere segretario.

Art. 67 Votazione per le nomine.
1. Ogni qualvolta l'Assemblea deve procedere a nomine o designazioni e non ne siano previste le modalità di votazione dalle leggi regionali, ciascun consigliere

scrive su apposita scheda il nome dei componenti da eleggere, in misura non superiore a uno per la elezione fino a due componenti e in misura non superiore a due terzi, con arrotondamento per difetto, nel caso di elezione di più di due componenti.

2. Si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora i candidati abbiano conseguito uguale numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi. In caso di ulteriore parità risulta eletto il più giovane d'età.

3. Per la designazione dei tre delegati che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, ogni consigliere vota scrivendo sulla scheda un solo nome.

Art. 68 Annullamento e ripetizione della votazione.
1. Il Presidente, anche su segnalazione di un singolo consigliere, qualora rilevi delle irregolarità nel corso delle operazioni di voto, qualunque sia la modalità di votazione impiegata, senza dar luogo a dibattito, annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

2. Delle motivazioni dell'annullamento ne è dato conto nel processo verbale.

Art. 69 Dichiarazione di voto.
1. Ogni volta che l'Assemblea sta per procedere ad una votazione, salvo i casi in cui per espressa disposizione del presente regolamento interno la discussione sia limitata ad un oratore a favore e ad uno contro, può intervenire per dichiarazione di voto ciascun Presidente di Gruppo nonché ciascun consigliere che intende votare in dissenso dal Gruppo di appartenenza.

2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del presente regolamento interno relative alle operazioni del voto in corso.

Art. 70 Proclamazione del risultato della votazione.
1. Il Presidente proclama il risultato della votazione con la formula: "L'Assemblea legislativa regionale approva" o "l'Assemblea legislativa regionale non approva". In caso di nomine o designazioni, dà lettura del verbale dello spoglio delle schede e proclama i nomi delle persone risultate elette.

(...)

REGIONE PIEMONTE

Delib.C.R. 24/07/2009, n. 269-33786
Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte (Artt. 72-81)
Pubblicata nel B.U. Piemonte 8 ottobre 2009, n. 40, suppl.

(…)

Capo VIII - La votazione

Articolo 72

Dichiarazioni di voto.

1. La dichiarazione di voto di ogni Gruppo è espressa dal suo Presidente o da un componente del Gruppo a ciò delegato. Sono altresì ammesse dichiarazioni di singoli Consiglieri che si discostino dalle decisioni del Gruppo. La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che secondo il Regolamento devono essere adottate senza discussione.
2. Dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione non è ammesso nessun altro intervento.

Articolo 73

Chiusura della discussione.

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola per la replica ai relatori e al rappresentante della Giunta regionale. Se il primo firmatario non ha parlato nel corso della discussione ha diritto d'intervenire subito dopo la sua chiusura, prima dei relatori.
2. La chiusura della discussione generale può tuttavia essere chiesta in qualunque momento da tre Consiglieri. Il Presidente, se sorgano opposizioni, mette la proposta in votazione, dopo aver dato la parola ad un oratore contro e ad uno a favore. Per essere accolta, la proposta deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio.
3. Nel caso previsto dal comma 2, se il Consiglio approva la chiusura, possono avere la parola, oltre ai Consiglieri già iscritti al momento della richiesta, soltanto uno dei proponenti, il rappresentante della Giunta, i relatori ed i Consiglieri che intervengono per le dichiarazioni di voto.

Delib.C.R. 24/07/2009, n. 269-33786
Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte (Artt. 72-81)

Articolo 74

Forma di votazione.

1. Le votazioni possono avvenire con voto palese o a scrutinio segreto. Qualora lo richiedano tre Consiglieri o un Presidente di Gruppo, anche verbalmente e prima dell'inizio della votazione, il voto palese deve essere espresso per appello nominale.
2. Le votazioni avvengono a scrutino segreto quando si tratti di nomine, salvo diversa disposizione di Statuto, nonché ogni volta che si tratti di questioni riguardanti persone. Lo scrutinio segreto si effettua anche quando lo richiede un sesto dei Consiglieri assegnati.
3. Le votazioni a scrutinio palese e per appello nominale possono essere effettuate con dispositivo elettronico. Le modalità tecniche per l'uso sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di Presidenza. Le votazioni a scrutino segreto possono essere effettuate con dispositivo elettronico o mediante deposito di scheda.
4. Quando il testo di un ordine del giorno o di una mozione sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato, il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un Consigliere, ha facoltà di disporre la votazione per parti separate.

Articolo 75

Votazione palese e per appello nominale.

1. Nelle votazioni palesi e per appello nominale, i Consiglieri esprimono il loro voto dal proprio posto in Aula. L'esito è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dai Segretari e al risultato dello scrutinio elettronico.
2. Il Presidente, qualora ritenga che sussistano giustificati motivi, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.

Articolo 76

Votazione a scrutinio segreto con deposito di scheda.

1. Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina l'appello. A discrezione del Presidente è consentito un secondo appello.
2. Ad ogni votante viene consegnata una scheda da deporre nell'urna.
3. Chiusa la votazione i Segretari spogliano le schede, redigono il verbale della votazione e il Presidente proclama il risultato.
4. Nell'ipotesi di irregolarità, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, ha facoltà annullare la votazione e disporre che si ripeta.

Articolo 77

Validità delle deliberazioni.

1. Salvo i casi in cui la Costituzione, lo Statuto o altre disposizioni di legge richiedano maggioranze qualificate, le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide quando il Consiglio è in numero legale per deliberare ai sensi dell'articolo 59. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei Consiglieri che partecipano alla votazione, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Si considerano partecipanti al voto i Consiglieri che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.
3. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto non vengono computati al fine del risultato ma sono considerati presenti ai fini del conteggio del numero legale qualora presenti alla votazione.

Articolo 78

Proclamazione del risultato.

1. L'esito delle votazioni è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio non approva".
2. Se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto o per appello nominale il Presidente comunica anche il risultato numerico della votazione.

Articolo 79

Votazione per le nomine.

1. Qualora il Consiglio debba procedere alle nomine o designazioni di più di due persone e non ne siano previste le modalità di votazione, ciascun Consigliere limita il proprio voto, ove non sia diversamente proposto con parere unanime della Commissione consultiva per le nomine, ai due terzi degli eligendi, con arrotondamento della eventuale frazione di numero all'intero più vicino.
2. A seguito dello spoglio delle schede, si procede alla determinazione della graduatoria dei candidati in ordine decrescente rispetto ai voti riportati. A parità di voti prevale il più anziano di età.
3. Nel caso di nomine regolate da norme di legge che garantiscono una riserva di posti per le minoranze, sono eletti i candidati proposti, sostenuti dalle minoranze, nell'ordine dei voti riportati, fino a raggiungere la riserva dei posti predetta.
4. Nel caso si debba procedere alla nomina di non più di due persone, saranno considerati eletti i candidati che hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto previsto nel comma 3. Se tale maggioranza non è raggiunta

alla prima votazione, in seconda votazione sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.
5. Il Presidente, in conformità della graduatoria di cui al comma 2 e tenuto conto di quanto stabilito nei commi 3 e 4, procede alla proclamazione degli eletti nel limite delle nomine da effettuare, qualunque sia il numero dei voti dagli stessi riportati, salva diversa disposizione di legge che richieda maggioranze qualificate.
6. L'Ufficio di Presidenza predispone le schede di votazione in modo da evidenziare il limite di voto di cui ai commi 1 e 3.
7. Qualora il Consiglio non provveda alle nomine nei termini previsti, vi provvede il Presidente ai sensi di legge.

Articolo 80

Delegati all'elezione del Presidente della Repubblica.

1. Il Consiglio elegge nel proprio seno tre delegati della Regione, di cui uno espressione delle minoranze, per l'elezione del Presidente della Repubblica.
2. Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota per non più di due nominativi.

Articolo 81

Rendiconto dell'attività della Giunta al Consiglio.

1. Il Presidente e la Giunta rendono conto della propria attività al Consiglio in concomitanza con la presentazione del rendiconto.
2. Un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione può chiedere, con richiesta motivata, che il Presidente e la Giunta siano chiamati in qualunque momento a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio.
3. La richiesta viene presentata al Presidente del Consiglio regionale il quale, sentito il Presidente della Giunta, la iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea entro 30 giorni dalla presentazione.

(...)

REGIONE PUGLIA
Delib.C.R. 22/12/1988, n. 951
Regolamento interno del Consiglio regionale (ARTT. 34, 49 – 55)
Pu**(...)**
bblicata nel B.U. Puglia 22 febbraio 1989, n. 30.

(...)

Art. 34

Verifica del numero legale.

La Presidenza non è tenuta a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale per deliberare se non quando ciò sia chiesto da un Consigliere e il Consiglio stia per procedere a qualche votazione.
Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del presente regolamento.
Per accertare se il Consiglio è in numero legale il Presidente ordina la verifica con il procedimento elettronico (13).
I Consiglieri che sono in congedo, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.
Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure scioglierla. In quest'ultimo caso, il Consiglio si intende convocato senz'altro per il prossimo giorno feriale, all'ora medesima del giorno precedente, salvo diretta disposizione del Presidente.
La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

---

(13) Comma così sostituito come riportato nel testo allegato alla Delib.C.R. 27 gennaio 2009, n. 196. La formulazione precedente era la seguente: «Per verificare se il Consiglio è in numero legale il Presidente ordina l'appello.».

(...)

Capo III - Della votazione

Art. 49

Modi di votazione.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.
Di regola, le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che tre Consiglieri chiedano l'appello nominale o cinque la votazione per scrutinio segreto. Queste domande possono essere fatte per iscritto col numero di firme necessario o verbalmente con domanda al Presidente di verificare se la proposta sia appoggiata dal numero dei Consiglieri occorrente.
L'eventuale domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata prima che abbia inizio la votazione.
Nel concorso delle due domande, quella per scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.
Le votazioni per appello nominale e per scrutinio segreto non riguardanti persone avvengono mediante sistema elettronico e i relativi esiti vengono inseriti nel processo verbale della seduta e negli atti deliberativi.
In caso di votazione per scrutinio segreto mediante sistema elettronico deve essere garantita la segretezza del voto.
Nelle questioni comunque riguardanti persone, la votazione è fatta a scrutinio segreto con le modalità di cui all'articolo 52.
Le votazioni per alzata di mano possono avvenire mediante sistema elettronico, eccezione fatta per i casi espressamente previsti dal presente regolamento, su richiesta di almeno cinque Consiglieri avanzata con le modalità di cui al secondo comma.
Il voto finale sui progetti di legge, sui piani e sui programmi è dato mediante procedimento elettronico.
Ove il voto non avvenga con procedimento elettronico, nella registrazione dello stesso si tiene conto, al fine dell'inserimento nel processo verbale e negli atti deliberativi, della volontà espressa dai singoli Gruppi.
I Consiglieri che intendano far rilevare la propria assenza dall'Aula al momento del voto e della discussione devono informare la Segreteria generale del Consiglio, che provvederà a registrare tale volontà nel processo verbale della seduta e negli atti deliberativi.
I Consiglieri che prima della votazione dichiarano di non voler partecipare alla stessa, pur rimanendo in Aula, sono considerati assenti e non vengono computati nel numero legale.
In caso di votazione con il sistema elettronico, i Consiglieri presenti che, volutamente, non inseriscono il tesserino individuale al momento del voto o che, pur avendo inserito il tesserino, non esprimono alcun voto sono considerati assenti e non vengono computati nel numero legale.
In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporne l'immediata rinnovazione.
Ove tale situazione persista, le votazioni per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto hanno luogo secondo le procedure stabilite dagli articoli 50, 51 e 52 (15).

---

(15) Articolo così sostituito come riportato nel testo allegato alla Delib.C.R. 27 gennaio 2009, n. 196. La formulazione precedente era la seguente: «Art. 49. Dei vari tipi di votazione. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.
Di regola, le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che tre Consiglieri chiedano l'appello nominale o cinque la votazione per scrutinio segreto.
Queste domande possono essere fatte per iscritto col numero di firme necessario, ma possono anche essere fatte verbalmente, con domanda al Presidente di verificare se la proposta sia appoggiata dal numero di Consiglieri occorrente.
L'eventuale domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata

prima che abbia inizio la votazione.
Nel concorso delle due domande, quella per scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.
Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto.
Il voto finale sui progetti di legge si dà con voto palese.
Nella registrazione dei voti si tiene conto, al solo fine dell'inserimento nel processo verbale e negli atti deliberativi, della volontà espressa dai singoli Gruppi.
I Consiglieri che intendano far rilevare la propria assenza dall'Aula al momento del voto o della discussione devono informare la Segreteria del Consiglio, che provvederà a registrare tale volontà nel processo verbale della seduta e negli atti deliberativi.».

Art. 50

Voto per alzata di mano.

Della votazione per alzata di mano può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la verifica, intesa ad accertare il risultato stesso.
La verifica è disposta dal Presidente, dopo aver vietato l'accesso in Aula e ordinato la chiusura delle porte, mediante procedimento elettronico (16).

---

(16) Comma così sostituito come riportato nel testo allegato alla Delib.C.R. 27 gennaio 2009, n. 196. La formulazione precedente era la seguente: «La verifica è disposta dal Presidente, dopo aver vietato l'accesso in Aula e ordinato la chiusura delle porte.».

Art. 51

Voto per appello nominale.

Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del "sì" e del "no" ed estrae a sorte il nome del Consigliere dal quale comincia l'appello, che continua fino all'ultimo nome in ordine alfabetico e riprende, nello stesso ordine, fino al nome del Consigliere che precede quello estratto a sorte.

Art. 52

Scrutinio segreto.

Per le votazioni a scrutinio segreto non riguardanti persone il Presidente avverte quale sia il significato del voto e dispone la votazione mediante sistema elettronico ai sensi dell'articolo 49.
Per le votazioni a scrutinio segreto riguardanti persone il Presidente dispone la consegna di una scheda a ciascun votante da deporre nell'urna e ordina l'appello.
Chiusa la votazione, i Segretari contano le schede, redigono il verbale della

votazione e il Presidente proclama il risultato.
Nell'ipotesi d'irregolarità e, segnatamente, se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta (17).

---

(17) Articolo così sostituito come riportato nel testo allegato alla Delib.C.R. 27 gennaio 2009, n. 196. La formulazione precedente era la seguente: «Art. 52. Scrutinio segreto. Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina l'appello.
Ad ogni votante consegna una scheda da deporre nell'urna.
Il voto si esprime deponendo nell'urna la scheda con segnato nella parte interna la parola "sì" o la parola "no" oppure imbussolando la scheda bianca.
Chiusa la votazione, i Segretari contano le schede, redigono il verbale della votazione e il Presidente proclama il risultato.
Nell'ipotesi di irregolarità e, segnatamente, se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta.».

Art. 53

Dichiarazione di voto o di astensione.

I Consiglieri, prima della votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto. Tali interventi non possono superare i limiti di tempo previsti dal presente regolamento.
Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso.

Art. 54

Validità delle deliberazioni e quorum richiesto.

Ogni deliberazione del Consiglio è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie e in quei casi in cui sia, dalla legge dello Stato, dallo Statuto regionale o dal presente regolamento, prescritta una maggioranza diversa.
In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

Art. 55

Proclamazione del risultato.

Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio non approva".

(…)

REGIONE TOSCANA
Reg. reg. 24/02/2015, n. 27
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale (Artt. 118 – 124)
Pubblicato nel B.U. Toscana 15 aprile 2015, n. 21, parte prima.

(…)

Art. 118 Modi di votazione.
1. Il Consiglio vota a scrutinio palese.

2. Lo scrutinio palese si effettua per alzata di mano, per appello nominale o per voto elettronico.

3. Si procede allo scrutinio segreto solo quando, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio, le votazioni comportino un giudizio sulle persone.

4. Prima di procedere alle votazioni il Presidente del Consiglio chiarisce l'oggetto e il significato del voto.

Art. 119 Votazione per alzata di mano.
1. Il Consiglio vota ordinariamente per alzata di mano.

2. Di ogni votazione per alzata di mano può essere richiesta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, che è disposta dal Presidente del Consiglio, con le modalità di cui all'articolo 120, comma 4, dopo aver vietato l'accesso e l'uscita dall'aula.

Art. 120 Voto elettronico.
1. Un presidente di gruppo consiliare, il portavoce dell'opposizione o cinque consiglieri, possono chiedere che una votazione, che dovrebbe aver luogo per alzata di mano, sia effettuata mediante procedimento elettronico.

2. Il voto mediante procedimento elettronico in alternativa al voto per alzata di mano può essere disposto anche su iniziativa del Presidente del Consiglio.

3. La votazione finale delle leggi è sempre effettuata con procedimento elettronico, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 121, commi 1 e 2. Il tabulato di tale votazione è allegato al processo verbale.

4. La controprova delle votazioni per alzata di mano è effettuata mediante procedimento elettronico.

REGIONE TOSCANA
Reg. reg. 24/02/2015, n. 27
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale (Artt. 118 – 124)

Art. 121 Votazione per appello nominale.
1. Si procede alla votazione per appello nominale nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, nel caso previsto dall'articolo 124, comma 1, e nelle votazioni finali concernenti le modifiche statutarie, il programma di governo, il programma regionale di sviluppo, il documento di economia e finanza regionale e la relativa nota di aggiornamento, la legge di stabilità, la legge di bilancio, il rendiconto generale, la legge elettorale e sue modifiche, le norme riguardanti lo status dei consiglieri e degli assessori.

2. Si procede inoltre alla votazione per appello nominale nelle votazioni finali delle leggi qualora ne facciano richiesta due quinti dei consiglieri.

3. In tali casi il Presidente del Consiglio estrae a sorte il cognome del consigliere dal quale inizierà l'appello.

4. L'appello è effettuato da uno dei due segretari nominati per le operazioni di voto.

5. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente.

6. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente del Consiglio, a cura dei consiglieri segretari, l'elenco dei consiglieri presenti e di quelli votanti, con l'indicazione della maggioranza richiesta e del voto espresso da ciascuno.

7. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due consiglieri segretari, resta a disposizione dei consiglieri sul banco della presidenza e viene allegato al processo verbale della seduta.

Art. 122 Votazione a scrutinio segreto.
1. Le votazioni per le quali è stabilito il ricorso allo scrutinio segreto ai sensi dell'articolo 118, sono espletate mediante l'espressione del voto su apposita scheda, secondo le istruzioni per il voto impartite dal Presidente del Consiglio.

2. I consiglieri, dopo aver espresso il loro voto, sono chiamati dai segretari, mediante appello, a introdurre la propria scheda di voto, piegata, nell'apposita urna.

3. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente.

4. I segretari, una volta terminato l'appello, procedono allo spoglio delle schede, consegnano al Presidente del Consiglio l'elenco dei consiglieri presenti, di quelli votanti, della maggioranza richiesta e gli comunicano l'esito della votazione.

5. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due consiglieri segretari, viene allegato al processo verbale della seduta.

Art. 123 Votazione a scrutinio segreto e simultaneo.
1. La votazione a scrutinio segreto può avere luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.

2. L'elenco dei consiglieri che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 124 Annullamento e ripetizione delle votazioni.
1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione o in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento del la votazione e disporne l'immediata rinnovazione, pro cedendo, se del caso, alla votazione per appello nominale.

(…)

REGIONE VENETO
Reg. reg. 14 aprile 2015, n. 1
Regolamento del Consiglio regionale del Veneto (Artt. 29, 65, 86-89)
Pubblicato nel B.U. Veneto 17 aprile 2015, n. 38.

Art. 29 Numero legale e deliberazioni.

1. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza di almeno tre consiglieri appartenenti alla commissione, che esprimano, anche mediante deleghe, la metà più uno dei voti complessivamente attribuiti nella commissione stessa.

2. Si presume che la commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione, o su richiesta di un consigliere, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione, dispone la verifica.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per un tempo non inferiore a dieci minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla terza mancanza consecutiva del numero legale.

4. Le commissioni deliberano con la maggioranza dei voti favorevoli rappresentati dai consiglieri presenti.

5. I consiglieri presenti in commissione che non partecipano a una votazione sono considerati astenuti, al pari di coloro che lo dichiarano, e si computano nel numero necessario per la legalità della seduta.

6. In caso di parità la proposta si intende non approvata.

7. In sede consultiva, il parere della commissione alla Giunta regionale, ad altra commissione o ad altro organo è favorevole qualora la proposta di tale parere raccolga la maggioranza di cui al comma 4 e si intende contrario qualora il numero dei voti contrari e degli astenuti sia pari o superiore a quello dei voti favorevoli.

8. Nelle commissioni permanenti le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo che il Regolamento o la legge dispongano diversamente.

9. Le votazioni a scrutinio palese si fanno per alzata di mano o mediante procedimento elettronico qualora i necessari dispositivi siano disponibili, con le stesse modalità previste dal Regolamento per le votazioni dell'Assemblea.

10. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il presidente, apprezzate le circostanze, può annullarla e disporne l'immediata rinnovazione.

11. Qualora almeno tre consiglieri presenti contestino, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la regolarità della votazione, il presidente è tenuto a disporne la rinnovazione.

12. Gli incidenti procedurali sono decisi per alzata di mano con la maggioranza di cui al comma 4.

(…)

Art. 65 Sedute congiunte in sede consultiva.

1. Nel caso di seduta congiunta in sede consultiva di due o più commissioni, la convocazione è fatta, d'intesa tra loro, dai presidenti di ciascuna commissione.

2. Il numero legale e la maggioranza richiesta per deliberare si computano singolarmente per ciascuna commissione.

(…)

Art. 86 Modalità di votazione.

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto.

2. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico che assicura l'identificazione del consigliere, salvo che, per la sola votazione finale, tre consiglieri chiedano la votazione per appello nominale.

3. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, salvo che tutti i gruppi non richiedano la votazione per alzata di mano.

4. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano deponendo nell'urna apposita scheda o mediante procedimento elettronico.

5. Il voto a scrutinio segreto avviene nei soli casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge e nelle questioni riguardanti persone, salva, per queste ultime, diversa esplicita disposizione statutaria o legislativa.

Art. 87 Votazione per appello nominale.

1. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del sì e del no ed estrae a sorte il nome di un consigliere.

2. L'appello nominale comincia dal nome estratto, per continuare in ordine alfabetico e riprende poi nello stesso ordine fino al nome del consigliere che precede quello estratto a sorte.

3. Esaurito l'appello si procede a un nuovo appello dei consiglieri risultati assenti.

4. I consiglieri segretari tengono nota del voto espresso da ciascun consigliere; il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 88 Votazione a scrutinio segreto.

1. I consiglieri prima della votazione a scrutinio segreto possono dichiarare di astenersi, dandone una spiegazione per un tempo non superiore a tre minuti.

2. I consiglieri segretari prendono nota delle astensioni.

Art. 89 Annullamento e rinnovazione delle votazioni.

1. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze e sentiti i consiglieri segretari, può annullarle e disporne l'immediata rinnovazione.

(...)

REGIONE UMBRIA
Delib.C.R. 8 maggio 2007, n. 141
Regolamento interno del Consiglio regionale
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 maggio 2007, n. 22, S.O. n. 1.

Articolo 62
Votazioni.

1. Il Consiglio delibera, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto, con la presenza dei Consiglieri assegnati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la Costituzione o lo Statuto prevedano una diversa maggioranza.

2. Ai fini della validità delle deliberazioni sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole, contrario o di astensione, ovvero coloro i quali, pur restando in Aula, non esprimono voto.

3. L'Assemblea vota a scrutinio palese. Lo scrutinio palese si effettua per alzata di mano, per appello nominale o per voto elettronico (58).

4. Si procede a votazione per appello nominale nei casi di cui all'articolo 71, commi 1 e 3, dello Statuto o quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

5. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare.

6. Si procede allo scrutinio segreto solo su questioni riguardanti persone (59).

---

(58) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 1, Delib.Ass.Legisl. 26 marzo 2015, n. 416*, con applicabilità a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1 della stessa deliberazione). Il testo precedente era così formulato: «3. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico o per alzata di mano.».

(59) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 2, Delib.Ass.Legisl. 26 marzo 2015, n. 416*, con applicabilità a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1 della stessa deliberazione). Il testo precedente era così formulato: «6. Sulle questioni riguardanti persone la votazione è effettuata a scrutinio segreto, deponendo nell'urna apposita scheda.».